



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D’Alia	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo Referendario
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 135 c.g.c., iscritto al n. **23942** del registro di Segreteria, avverso il decreto di condanna n. 1/2024 emesso ai sensi dell’art. 134 c.g.c. dal Giudice monocratico presso questa Sezione, promosso dai ricorrenti:

- **Carlomagno Antonio** nato a Cerchiara di Calabria (CS) l’08.06.1963 ed ivi residente in Via Conte Verde n. 48 C.F. CRLNTN63H08C489E, **Ramundo Giuseppe** nato a Trebisacce (CS) l’08.05.1993 e residente a Cerchiara di Calabria in Contrada Piana n. 19, C.F. RMNGPP93E08L353Q, **Armentano Giuseppe** nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 14.04.1970 ed ivi residente in Via Giordano Bruno n. 6 C.F. RMNGPP70D14C489I e **Lupinacci Salvatore**, nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 29.06.1966 ed ivi residente in Via Paolo Cappello, Traversa III, n. 14 C.F. LPNSVT66H29C489F, rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall’Avv. Amalia Monci (MNCMLA78S61C002Z) e Prof. Avv. Domenico Monci (MNCDNC74H25C349S) presso i quali hanno eletto domicilio pec studiomonci@legalmail.it legalmonci@legalmail.it e fax 0681151548;

	- Grisolia Rosina nata a Cassano allo Ionio (CS) il 25.09.1968 e residente a	
	Cerchiara di Calabria in Contrada Tesauo n. 53, C.F. GRSRSN68P65C002J,	
	Vancieri Alessandro nato a Trebisacce (CS) il 10.06.1987 e residente a Cer-	
	chiara di Calabria in Via Roma n. 73/3/2 C.F. VNCLSN87H10L353J e Lucen-	
	te Antonio , nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 17.04.1957 ed ivi residente in	
	Contrada Piana n. 109 C.F. LCNNTN57D17C489V, rappresentati e difesi dagli	
	avv.ti Francesco Damiano (DMNFNC89L09D086Q) e Francesco Chiaradia	
	(CHRFNC66A16H961P) presso i quali hanno eletto domicilio pec france-	
	sco.chiaradia@avvocraticastrovillari.legalmail.it e avvfrancescodamia-	
	no@pec.libero.it;	
	- Liguori Maria Vittoria , nata a Cerchiara di Calabria il 16.04.1986, ivi residen-	
	te alla c.da Luperina, snc, c.f. LGRMVT86D56C349P, rappresentata e difesa	
	come da mandato in calce all'atto di opposizione dall'Avv. Francesco Calderaro,	
	presso il quale ha eletto domicilio pec. studiolegalecalderaro@legalmail.it, fax	
	0981954455;	
	- Rugiano Maria Teresa , nata a Cassano allo Ionio (CS) l'01.02.1957 e resi-	
	dente a Bologna in Viale Aldo Moro n. 13, interno n. 2 C.F.	
	RGNMTR57B41C002F; rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.	
	Matilde Aceti presso la quale ha eletto domicilio pec: matil-	
	de.aceti@avvocraticastrovillari.legalmail.it;	
	RICORRENTI	
	Esaminati gli atti e i documenti della causa;	
	Nella pubblica udienza del 5 settembre 2024, data per letta la relazione del Giu-	
	dice relatore dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito il Pubblico Ministero, nella per-	
	sona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro; uditi, altresì, gli	
	2	

	Avvocati Amalia Monci e Domenico Monci per le parti ricorrenti Carlomagno	
	Antonio, Ramundo Giuseppe, Armentano Giuseppe e Lupinacci Salvatore; gli	
	Avvocati Francesco Damiano e Francesco Chiaradia per i ricorrenti Rosina	
	Grisolia, Antonio Lucente e Alessandro Vancieri; l'Avv. Gregorio Casalnuovo,	
	per delega del difensore costituito Avv. Francesco Calderaro, per la parte ricor-	
	rente Maria Vittoria Liguori; l'Avv. Francesco Leone, su delega del difensore	
	costituito, Avv. Matilde Aceti per la ricorrente Maria Teresa Rugiano, i quali	
	tutti concludevano come da verbale di udienza.	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con il decreto impugnato il Giudice designato, ai sensi dell'art. 133, comma	
	2, c.g.c. ha accolto la domanda del Procuratore regionale per l'applicazione a ca-	
	rico degli odierni opposenti – amministratori e revisore dei conti del Comune	
	di Cerchiara di Calabria nel periodo 2014/2018 - della sanzione pecuniaria di	
	cui all'art. 248 comma 5 DEL TUEL, per avere concorso al dissesto finanziario	
	del suddetto Comune, dichiarato con deliberazione Consiglio comunale n. 14	
	del 14 luglio 2019.	
	In dettaglio la “Giunta Carlomagno” si è insediata in seguito alle elezioni del	
	giugno 2014; alcuni degli amministratori sono stati poi nuovamente eletti nella	
	successiva tornata elettorale del 26 maggio 2019; il successivo 14 luglio vi è stata	
	la dichiarazione di dissesto.	
	Il Giudice monocratico, in esito alla camera di consiglio del 30 aprile 2024 ha	
	applicato agli amministratori del Comune di Cerchiara di Calabria Carlomagno	
	Antonio (Sindaco), Ramundo Giuseppe, Lupinacci Salvatore, Lucente Antonio,	
	Grisolia Rosina, Vancieri Alessandro, Armentano Giuseppe, Liguori Maria Vit-	
	toria (componenti della Giunta), nonché al revisore Rugiano Maria Teresa, le	
	3	

	sanzioni interdittive di cui all'art. 248, comma 5°, DEL TUEL nonché le san-	
	zioni pecuniarie come di seguito specificate:	
	- Carlomagno Antonio € 14.460,00;	
	- Ramundo Giuseppe € 2.949,50;	
	- Lupinacci Salvatore € 2.097,00;	
	- Lucente Antonio € 5.784,00;	
	- Grisolia Rosina € 2.545,50;	
	- Vancieri Alessandro € 1.988,00;	
	- Armentano Giuseppe € 2.345,00;	
	- Liguori Maria Vittoria € 2.313,50;	
	- Rugiano Maria Teresa € 12.097,00.	
	2. Avverso il decreto monocratico n. 1/2024 tutti i suindicati amministratori	
	nonché il revisore dei conti M. Teresa Rugiano, hanno proposto opposizione, ai	
	sensi dell'art. 135 c.g.c.	
	Il decreto opposto si articola secondo i seguenti passaggi motivazionali.	
	2.1. In via preliminare, il Giudice monocratico ha rigettato l'istanza dell'Avv.	
	Calderaro di ammettere il deposito di una memoria (del 23 aprile 2024) senza	
	tenere conto della precedente (del 19 aprile 2024) indicata “ <i>brogliaccio della memo-</i>	
	<i>ria</i> ”. La richiesta è stata respinta sull'assunto che la memoria del 19 aprile 2024	
	conteneva dettagliata articolazione delle motivazioni in fatto e diritto, ed era sta-	
	ta debitamente firmata e depositata a mezzo DAeD. Quanto all'eccezione di	
	prescrizione il Giudice monocratico ha ritenuto che la costituzione (avvenuta in	
	data 16.4.2024) fosse, comunque, tardiva, posto che l'art. 134, comma 5, c.g.c.	
	fissa un termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso (notificato in data	
	14.3.2024). Ha, comunque, ammesso la successiva memoria del 23.4.2024 atteso	
	4	

	che la Procura ha dichiarato di accettare il contraddittorio sulle osservazioni in	
	esse formulate ad eccezione di quelle inerenti alla prescrizione.	
	2.2. Sempre in via preliminare, ha respinto la richiesta di sospensione del giudi-	
	zio avanzata dalla Rugiano all’asserito fine di evitare un contrasto di giudicati	
	con il parallelo processo penale. L’eccezione è stata respinta considerato che	
	l’ordinamento ha abolito la cd. pregiudiziale penale.	
	2.3. Ha parimenti respinto l’eccezione di improcedibilità dell’azione <i>ex art.</i> 133	
	c.g.c., secondo cui questa non potrebbe prescindere da un accertamento del	
	giudizio di responsabilità con rito ordinario. Il decreto n. 1/2024 ha infatti rite-	
	nuto che la responsabilità sanzionatoria di cui è causa possa concorrere con la	
	responsabilità per danno erariale di cui all’art. 1 della L. 20/1994, rispetto alla	
	quale persegue finalità diverse ed esibisce una diversa struttura.	
	2.4. Sempre in via preliminare, ha respinto l’eccezione di prescrizione formulata	
	dai convenuti Grisolia, Vancieri e Lucente, sull’assunto che, per pacifica giuri-	
	sprudenza, con riferimento alla fattispecie sanzionatoria di cui si discute, il <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> per l’azione decorre dalla data di approvazione della delibera di dissesto	
	(nella specie, avvenuta con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 24	
	luglio 2019) e il ricorso per l’applicazione della sanzione è stato notificato ai	
	convenuti in data 16.3.2024.	
	2.5. Ha anche respinto l’eccezione relativa alla presenza dell’esimente politica di	
	cui all’art. 1, comma 1 ter, l. 14.1.1994 n. 20 eccepita dagli amministratori, se-	
	condo i quali le condotte loro contestate non rientrerebbero nella competenza	
	propria degli organi politici. Ha ritenuto il Giudice designato che la cd. esimente	
	politica, per pacifica giurisprudenza, sia applicabile nei soli casi in cui la condot-	
	ta illecita consista nell’approvazione da parte dell’organo politico di atti di com-	
	5	

	petenza dei responsabili di uffici tecnici o amministrativi, mentre nel caso di	
	specie - ha affermato il Giudice designato - la condotta contestata riguarda ma-	
	terie riservate agli organi di governo, cui spettano i poteri di indirizzo e di con-	
	trollo politico-amministrativo e il potere di decisione politica sulle finanze	
	dell'ente.	
	2.6. Il decreto opposto ha poi ritenuto infondata l'argomentazione di quei con-	
	venuti, i quali avevano rappresentato l'intervenuta cessazione dalla carica al	
	momento della dichiarazione del dissesto. Tale aspetto, secondo il Giudice de-	
	signato, non assumerebbe alcun rilievo, considerato che la delibera di dissesto è	
	il presupposto per azionare la responsabilità sanzionatoria in esame, ma non è	
	richiesto dalla norma che i convenuti (responsabili) debbano essere anche colo-	
	ro che hanno poi adottato la relativa delibera.	
	2.7. Sul nesso causale tra l'illecito di condotta imputabile all'amministratore e il	
	dissesto, il decreto opposto ha ritenuto che con la novella normativa dell'art.	
	248 comma 5° del TUEL, il legislatore è passato dal rigoroso concetto di " <i>diret-</i>	
	<i>ta conseguenza</i> " (causalità diretta) a quello, decisamente più ampio, di " <i>contributo</i>	
	<i>causale</i> ", con ciò contemplando qualsiasi condotta che sul piano causale abbia	
	concorso all'evento.	
	2.8. Nel merito, il decreto opposto ha esaminato i fatti che hanno contribuito al	
	dissesto del Comune. Segnatamente, ha ritenuto che:	
	- la Giunta comunale ebbe ad approvare gli schemi del bilancio di previ-	
	sione e del rendiconto senza richiedere il parere del responsabile del servizio	
	economico finanziario, che avrebbe potuto segnalare gli aspetti di criticità;	
	- i consiglieri comunali avevano approvato i rendiconti per gli esercizi	
	finanziari 2016 e 2017 senza tener conto delle dichiarazioni verbalizzate dai	
	6	

	consiglieri di minoranza;	
	- i consiglieri comunali, approvando i suddetti documenti contabili, avevano attestato in modo non veritiero l'assenza di debiti fuori bilancio, che in realtà risultavano già sussistenti, favorendo un ingiustificato effetto espansivo della spesa;	
	- gli amministratori avevano approvato il provvedimento di verifica dell'esistenza degli equilibri di bilancio <i>ex art.</i> 193 del TUEL attestando, alla data del 31 luglio 2018, l'insussistenza di debiti fuori bilancio a carico dell'ente; inoltre, nel triennio 2016/2018, il Comune non aveva proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio;	
	- l'aggravarsi della crisi di liquidità dell'ente nel triennio;	
	- l'insufficiente capacità di riscossione delle entrate e rilevante ammontare dei residui attivi conservati in bilancio, con la scelta di non accantonare alcuna risorsa a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità;	
	- la mancata previsione di accantonamenti a titolo di fondo contenzioso;	
	- il non corretto accertamento delle entrate;	
	- il non corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità;	
	- il mancato recupero dell'evasione tributaria;	
	- il ricorso a collaborazioni e incarichi esterni non necessari e onerosi per l'ente.	
	Ha, quindi, ritenuto che tali condotte avessero contribuito alla condizione di dissesto dell'ente.	
	Ha anche evidenziato che restava incontestato l'anomalo ricorso alle anticipazioni di liquidità previste dal DL n. 35/2013, rispetto alle quali era stato contestato dal Requirente l'utilizzo soltanto di € 1.994.086,52, rispetto alla complessi-	
	7	

	va somma riconosciuta e pari a € 2.438.130,73, senza la restituzione delle somme residue e non impiegate, pari a € 444.044,21, in contrasto con le disposizioni dettate per regolamentare tali anticipazioni e utilizzandole per sopperire alle esigenze scaturite dalle carenti disponibilità di cassa.	
	2.9. Il decreto n. 1/2024 ha, quindi, rigettato l’eccezione di alcuni convenuti sulla valutazione dell’elemento soggettivo soltanto con riferimento al dolo, e questo in quanto (i) l’art. 248, comma 5, Del tuel indica ipotesi diverse dalla responsabilità amministrativa a cui l’art. 21, comma 2, del D.L. n. 76/2020, (ii) la previsione dell’art. 21, comma 2, del D.L. n. 76/2020 si applica limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 17/07/2020.	
	2.10. Ha anche disatteso le ragioni di alcuni convenuti (Grisolia, Vancieri e Lucente) i quali avevano rilevato che vi sarebbe stata l’impossibilità di esprimere un voto contrario rispetto al revisore. Questo in quanto – afferma il Giudice designato - in coerenza con quanto detto sulla esimente politica, i provvedimenti contestati (ossia le deliberazioni di approvazione di bilanci e rendiconti, come anche le assunzioni illegittime) sono atti propri riferibili esclusivamente agli amministratori che nella loro qualità li hanno adottati e rispetto ai quali il parere (ove richiesto e reso) non assume carattere vincolante. Ha, comunque, ritenuto che nella relazione al bilancio di previsione 2017-2019 il revisore avesse fornito indicazioni che, seppur estremamente generiche, in ogni caso avrebbero dovuto offrire un “segnale di allarme” ai consiglieri deliberanti.	
	2.11. Il decreto opposto ha anche disatteso l’eccezione (convenuti Grisolia, Vancieri e Lucente) per cui la Giunta non sarebbe stata competente in ordine al riconoscimento e alla previsione in bilancio della relativa copertura relativamente ai debiti fuori bilancio, nonché all’accertamento dei residui attivi e passivi, per	
	8	

	i quali sarebbero invece stati competenti i Dirigenti e il Ragioniere generale.	
	Questo in quanto la Procura ha contestato ai convenuti di aver contribuito al	
	dissesto dell'ente sulla base di specifici atti da essi adottati (schema di bilancio di	
	previsione 2016, proposta di rendiconto finanziario per l'esercizio 2016, rendi-	
	conto per l'esercizio 2016, rendiconto per l'esercizio 2017 e delibera di accerta-	
	mento sul mantenimento degli equilibri di bilancio nell'anno 2018).	
	2.12. Quanto al riaccertamento avvenuto negli anni precedenti (delibere della	
	giunta comunale n. 50 del 19.05.2015; n. 29 del 23.04.2016; n. 43 del	
	11.04.2017; n. 51 del 04.05.2018) il Giudice designato ha ritenuto che tale riac-	
	certamento si fosse basato su dati del tutto errati e fuorvianti, che non tenevano	
	minimamente conto della reale situazione in cui versava l'ente.	
	Quanto alla rilevata presenza di pareri positivi dell'ufficio tecnico, il Giudice de-	
	signato ha affermato che il responsabile che ha emesso tali pareri (dott. Morise	
	Guarascio) rivestiva quel ruolo in ragione di un contratto di collaborazione –	
	oggetto di contestazione e indicato precipuamente quale contributo causale al	
	dissesto – espressione di una scelta pur sempre fiduciaria da parte degli ammini-	
	stratori, i quali non potrebbero, dunque, invocare l'assenza di colpa grave in ra-	
	gione del suo operato.	
	2.13. Sulla scarsa capacità di riscossione ha ritenuto non condivisibile la difesa	
	di alcuni convenuti (Carlomagno, Ramundo, Armentano, Lupinacci) i quali	
	rappresentavano che nell'anno 2017 essi avevano affidato alla società Areari-	
	scozioni s.r.l., la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali dell'ente, de-	
	mandando al responsabile dell'area finanziaria la stipula di apposito disciplinare	
	e l'adozione di tutti gli atti consequenziali.	
	Il decreto opposto ha, infatti, ritenuto che, ai fini della responsabilità di cui si	
	9	

	discute, non rilevano gli strumenti che gli amministratori comunali hanno rite-	
	nuto di adottare, nella loro discrezionalità, al fine di perseguire la corretta ri-	
	scossione delle entrate proprie del Comune, quanto le azioni intraprese di “vigi-	
	lanza attiva” sui soggetti incaricati della riscossione coattiva per garantire un ef-	
	ficace e tempestivo recupero e, rispetto a tale elemento, i convenuti non aveva-	
	no fornito alcun elemento di prova a fronte del dato, fornito dalla Procura, di	
	un costante peggioramento della capacità di recupero dei tributi.	
	2.14. Quanto poi alla eccepita mancata segnalazione della Sezione di controllo	
	Corte dei conti, il Giudice monocratico ha evidenziato che l’assenza di rilievi	
	non incide sulla struttura della responsabilità sanzionatoria poiché il mancato	
	controllo (comunque sugli atti e dunque successivo, oltre che eventuale) non	
	può in alcun modo far presumere una sorta di assenso tacito alla correttezza	
	dell’attività amministrativa e delle conseguenti condotte illecite oggetto di con-	
	testazione.	
	2.15. Il decreto n. 1/2024 ha anche disatteso l’argomento di taluni convenuti i	
	quali avevano invocato l’assenza di deleghe al bilancio, rappresentando che dal	
	2014 tale delega era stata affidata dal Sindaco al Lucente. Il Giudice designato	
	ha infatti ritenuto che il conferimento di delega imputi al soggetto scelto un	
	ruolo preminente nella conoscenza (o quanto meno doverosa conoscibilità) del-	
	le questioni relative al bilancio, ma non rompe in alcun modo lo schema ordi-	
	namentale di imputabilità soggettiva delle determinazioni di un organo (nel sen-	
	so del voto favorevole espresso <i>ex art. 1 ter</i> L. 20/1994).	
	Peraltro, ha osservato il Giudice monocratico, nella specie le criticità che hanno	
	contribuito al dissesto sono molteplici e cagionate da deliberazioni afferenti non	
	soltanto al bilancio (es. sono stati contestati taluni rapporti di lavoro).	
	10	

	2.16. Con riferimento agli amministratori è stata dunque ravvisata la responsabi-	
	lità contestata dal Requirente, per avere adottato delibere (atti propri di loro	
	spettanza) che sistematicamente hanno deteriorato la situazione economico-	
	finanziaria dell'ente, non comportandosi secondo la diligenza richiesta	
	all'amministratore "medio" (non, dunque, necessariamente virtuoso o partico-	
	larmente oculato). Al contrario i convenuti avrebbero omesso una verifica effet-	
	tiva della consistenza debitoria (accertata o potenziale), dei crediti esistenti,	
	dell'efficacia della riscossione, della legittimità dei rapporti di lavoro (e relativo	
	impatto economico), della verifica di cassa, dell'utilizzo di anticipazione di teso-	
	reria, della corretta indicazione delle entrate (fondo di solidarietà). Ha affermato	
	che qualunque amministratore o anche lo stesso buon padre di famiglia, prima	
	di impegnarsi in una spesa, verifica ciò su cui può fare affidamento; al contrario	
	gli amministratori convenuti avrebbero omesso la verifica della situazione reale	
	dell'ente incrementandone lo squilibrio finanziario e portandolo ad una condi-	
	zione patologica irreversibile, certificata dalla delibera di dissesto.	
	Il Giudice designato ha poi ritenuto che l'operato degli amministratori sia stato	
	ancor più grave a fronte delle indicazioni, seppur generiche, del revisore (nel	
	2015) nonché di quelle dei consiglieri di minoranza.	
	Ha però ritenuto di graduare l'entità della sanzione nella misura che segue:	
	a) Il massimo della sanzione edittale è stato comminato Sindaco Carlomagno	
	(€ 14.460,00), attesa la sua partecipazione a tutti gli atti pregiudizievoli per	
	l'ente e il ruolo preminente rivestito in un contesto ridotto (Comune di	
	meno di 3.000 abitanti);	
	b) La massima sanzione edittale è stata comminata anche al Lucente (€	
	5.784,00), in quanto titolare dal 2014 di delega al bilancio;	
	11	

	c) quanto alla posizione di Ramundo, che ha ricoperto la funzione di Vicesin-	
	daco, (premesso che l'ecceppita giovane età ed inesperienza non esime da	
	responsabilità, poiché chi si candida ad una funzione pubblica si presume	
	abbia le conoscenze necessarie per svolgere la propria funzione) il Giudice	
	designato ha ritenuto che non vi sia stata inerzia bensì che il Ramundo si	
	fosse attivato per verificare quanto segnalato, e che ciò nonostante non ab-	
	bia espresso voto sfavorevole. In tal modo al Ramundo, è stata comminata	
	la sanzione nella misura pari a dieci volte la retribuzione media lorda (€	
	2.949,50);	
	d) Con riferimento alla posizione di Lupinacci, posto che in data 6.6.2014 gli	
	era stata assegnata la delega a “termalismo e personale” e posto che pro-	
	prio la tematica del personale (relativa agli incarichi a Morise Guarascio e	
	Laino) è stata ravvisata quale contributiva al dissesto, è stata irrogata san-	
	zione pari a dodici volte la retribuzione media lorda (€ 2.097,00);	
	e) Quanto agli altri amministratori convenuti (Grisolia, Vancieri, Armentano e	
	Liguori) il Giudice designato ha ritenuto che le loro posizioni siano sostan-	
	zialmente equivalenti ed ha irrogato nei loro confronti la sanzione nella mi-	
	sura pari a dieci volte la retribuzione media lorda (€ 2.545,50 per Grisolia; €	
	1.988,00 per Vancieri € 2.345,00 per Armentano e € 2.313,50 per Liguori).	
	2.17. Con riferimento al revisore Rugiano il Giudice designato ha ravvisato la	
	maggiore responsabilità ai fini del contributo del dissesto per avere avallato, in	
	bilancio, una rappresentazione finanziaria dell'ente non rispondente a quella	
	reale, in ciò venendo meno al ruolo di garanzia proprio del revisore, in qualità	
	di soggetto indipendente e non inserito all'interno dell'amministrazione con-	
	trollata (art. 239 Del tuel, comma 1, lett. c) ha, dunque, comminato alla Rugia-	
	12	

		no la sanzione nella misura massima pari ad € 12.097,00.	
		2.18. Il decreto opposto ha poi accolto la richiesta di sanzioni interdittive o di	
		“ <i>status</i> ” ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell’art. 248 DEL TUEL, da irrogarsi ad	
		opera dell’autorità amministrativa competente.	
		3. In data 27 giugno 2024, gli amministratori Carlomagno Antonio, Ramun-	
		do Giuseppe, Armentano Giuseppe e Lupinacci Salvatore hanno proposto	
		ricorso in opposizione, <i>ex art.</i> 135 c.g.c., avverso il riferito decreto n. 1/2024,	
		con il patrocinio dell’Avv. Amalia Monci e del Prof. Avv. Domenico Monci.	
		3.1. Gli opposenti, dopo un’accurata disamina della fattispecie sanzionatoria in	
		esame, si sono a lungo soffermati sul titolo soggettivo di imputazione della san-	
		zione in oggetto, concludendo nel senso che, senza l’accertamento del nesso	
		causale e dell’elemento soggettivo (colpa grave o dolo), non potrebbe esservi	
		integrazione della fattispecie in questione.	
		3.2. Premessi anche i contorni e la portata del concetto di “colpa grave”, se-	
		condo gli opposenti, il Giudice monocratico avrebbe erroneamente ritenuto	
		sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave laddove non avrebbe invece	
		specificamente considerato gli elementi di fatto della vicenda in esame. Il ricor-	
		so ha sottolineato che tutti gli atti adottati dagli opposenti (analiticamente elen-	
		cati alle pagine da 11 a 20 del ricorso), erano muniti dei relativi pareri favorevoli	
		del responsabile dell’ufficio finanziario e dell’organo di revisione, assente sol-	
		tanto nella deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 11.04.2017 per malat-	
		tia del Responsabile dell’Ufficio finanziario. Gli opposenti hanno, dunque, sot-	
		tolineato che gli atti oggetto di contestazione sarebbero stati tutti approvati sulla	
		scorta della sussistenza dei pareri legali certificativi, secondo l’ordinario schema	
		legale che prevede un’istruttoria ad opera del responsabile finanziario, il parere	
		13	

	positivo del responsabile finanziario, il parere positivo del Revisore dei conti e	
	l'assenza di rilievi ad opera della Sezione controllo della Corte dei conti regiona-	
	le.	
	3.3. Hanno avverso quanto affermato dal Giudice designato il quale avrebbe	
	sminuito la portata dei pareri favorevoli degli uffici tecnici sull'assunto che il re-	
	sponsabile che ha emesso tali pareri (dott. Morise Guarascio) aveva rivestito	
	quel ruolo in ragione di un contratto di collaborazione oggetto di contestazione	
	e indicato quale contributo causale al dissesto. Hanno precisato che, nella spe-	
	cie, gli amministratori non avrebbero incaricato un professionista esterno alla	
	pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario bensì instaurato	
	con un dipendente, incardinato con procedura concorsuale in altra pubblica	
	amministrazione, un rapporto di lavoro di tipo subordinato, <i>ex art. 53 del d.lgs.</i>	
	n. 165/2001 e art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004.	
	Da tanto hanno inferito che sminuire la portata dei suddetti pareri favorevoli	
	<i>“significherebbe disconoscere impropriamente il ruolo, i poteri e le responsabilità riconosciute ex</i>	
	<i>lege al responsabile dell'ufficio finanziario”.</i>	
	Hanno lamentato che il Giudice monocratico avrebbe omesso di valutare che	
	anche il successivo responsabile dell'Ufficio finanziario dott. Francesco Ruscelli	
	- il quale ha provveduto al riaccertamento dei residui fino al 31.12.2018, appro-	
	vato con delibera di Giunta n. 55 del 17.07.2019, consentendo l'emersione	
	dell'effettivo disavanzo di amministrazione - aveva rilasciato un anno prima pa-	
	rere favorevole alla deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31.07.2018.	
	3.4. Quanto agli atti di riaccertamento dei residui, gli oppositori hanno conte-	
	stato il dato, contenuto nel ricorso <i>ex art. 133 c.g.c.</i> della Procura, per cui sol-	
	tanto con deliberazione n. 55 del 17.07.2019 sarebbe stato approvato il riaccer-	
	14	

	tamento dei residui, con la conseguenza di consentire l'emersione dell'effettivo	
	disavanzo di amministrazione sino ad allora celato. Al contrario, la Giunta	
	avrebbe già provveduto, in epoca anteriore, ad approvare il riaccertamento dei	
	residui preliminarmente all'approvazione dei bilanci. Nello specifico, hanno in-	
	vocato i seguenti atti:	
	1. deliberazione della giunta comunale n. 50 del 19.05.2015 approva-	
	zione riaccertamento straordinario <i>ex art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011</i> dei	
	<u>residui al 01.01.2015</u> – Giunta composta dal sindaco Carlomagno Antonio, dal	
	vicesindaco Lucente Antonio dall'assessore Lupinacci Salvatore;	
	2. deliberazione della giunta comunale n. 29 del 23.04.2016 approva-	
	zione riaccertamento ordinario, <i>ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2022</i> , dei <u>resi-</u>	
	<u>dui al 31.12.2015</u> – Giunta composta dal sindaco Carlomagno Antonio, dal vice-	
	sindaco Ramundo Giuseppe, dall'assessore Armentano Giuseppe;	
	3. deliberazione di giunta comunale n. 43 del 11.04.2017 approvazione	
	riaccertamento ordinario, <i>ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011</i> , <u>dei residui</u>	
	<u>al 31.12.2016</u> – Giunta composta dal sindaco Carlomagno Antonio, dal vicesin-	
	daco Grisolia Rosina, dall'assessore Vancieri Alessandro;	
	4. deliberazione della giunta comunale n. 51 del 04.05.2018 approva-	
	zione riaccertamento ordinario, <i>ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011</i> , <u>dei</u>	
	<u>residui al 31.12.2017</u> – Giunta composta dal vicesindaco Liguori Maria Vittoria	
	e dall'assessore Vancieri Alessandro.	
	Gli opposenti hanno dunque osservato che se è pur vero che soltanto in segui-	
	to al riaccertamento dei residui, approvato con la delibera di Giunta n. 55 del	
	17.07.2019, sia emersa la reale situazione finanziaria dell'ente, non potrebbe tut-	
	tavia non considerarsi, ai fini della valutazione dell'insussistenza della colpa gra-	
	15	

	ve in capo agli amministratori nella determinazione del dissesto, che l'istruttoria	
	relativa alla ricognizione dei residui attivi e passivi e la verifica della veridicità	
	dei dati contabili, rientri nelle competenze del responsabile dell'Ufficio finanzia-	
	rio, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.	
	Le delibere di Giunta di approvazione dei residui relativi agli anni 2015, 2016,	
	2017 sarebbero, dunque, state assunte sulla scorta della ricognizione dei residui	
	curata dall'allora responsabile dell'Ufficio finanziario, che ha sottoposto	
	all'organo politico una documentazione corredata da sufficienti, apparenti ga-	
	ranzie, rinvenibili anche nei pareri favorevoli rilasciati dall'organo di revisione.	
	3.5. Hanno poi rilevato la mancata segnalazione del responsabile dell'Ufficio	
	finanziario in merito a situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, ai	
	sensi dell'art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 lettera f) del	
	Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.	
	3.6. Quanto alle azioni per il recupero dell'evasione tributaria, hanno ribadito di	
	avere affidato alla società Areariscossioni s.r.l. la riscossione coattiva di tutte le	
	entrate comunali dell'ente, demandando al responsabile dell'area finanziaria la	
	stipula di apposito disciplinare e l'adozione di tutti gli atti consequenziali (deli-	
	berazione G.C. n. 92 del 06.10.2017 e deliberazione G.C. n. 101 del	
	24.10.2017). Sebbene <i>ex post</i> , tale affidamento non si sia rivelato idoneo a risol-	
	vere la criticità di riscossione delle entrate, sostengono gli opposenti che - al	
	momento in cui è stato conferito - non vi sarebbero stati elementi dai quali de-	
	sumere l'inadeguatezza al raggiungimento dello scopo da perseguire. Da tanto	
	discenderebbe, anche a questo riguardo, l'assenza di colpa grave.	
	3.7. Hanno poi evidenziato la mancata adozione di provvedimenti ad opera del-	
	la Corte dei Conti Sezione Controllo; l'assenza di delega al bilancio in capo a	
	16	

	ciascuno di essi, nonché la mancanza di apporto causale alla dichiarazione di	
	dissesto del conferimento degli incarichi al dott. Bruno Morise Guarascio e alla	
	dott.ssa Laino Maria Teresa, ribadendone la conformità al dettato legislativo	
	(art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 per	
	l'incarico al dott. Morise Guarascio e art. 110 DEL TUEL per la dott.ssa Lai-	
	no), attesa, peraltro, l'esiguità degli importi ai fini del dissesto (un importo an-	
	nuo pari a circa € 16.806,00 annui per il dott. Morise Guarascio e a € 27.137,00	
	annui per la dott.ssa Laino).	
	Hanno precisato che, in ottemperanza all'Ordinanza cautelare n. 305/2010 del	
	T.A.R. Calabria - Catanzaro, con Delibera di Giunta n. 60 del 20. 04.2010, sa-	
	rebbe stato sospeso l'incarico conferito al dott. Morise Guarascio. L'atto di con-	
	ferimento di tale incarico non sarebbe tuttavia stato mai annullato nel merito	
	dal T.A.R. calabrese. Inoltre, il riferimento nel provvedimento del giudice am-	
	ministrativo a reiterati affidamenti a professionista esterno dell'incarico a re-	
	sponsabile dell'Ufficio finanziario non sarebbe stato relativo al conferimento, <i>ex</i>	
	art. 53 n. 165/2001 e art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, dell'incarico al	
	dott. Morise Guarascio (avvenuto soltanto qualche mese prima del pronuncia-	
	mento) ma al conferimento dell'incarico, <i>ex</i> art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, al	
	dott. Le Fosse Antonio, deliberato dalla precedente amministrazione.	
	Quanto alla dott.ssa Laino, hanno precisato che l'incarico sarebbe stato affidato	
	dalla precedente amministrazione comunale, con delibera di Giunta n. 32 del	
	03.04.2008 e decreto sindacale (sindaco dott. Domenico Mauro) n. 6/2008, in	
	considerazione della circostanza del collocamento a riposo di due dipendenti	
	addetti all'Ufficio Demografico e tenuto conto non soltanto del possesso del	
	titolo di studio (laurea) ma anche della professionalità acquisita dalla dott.ssa	
	17	

	Laino, con il tirocinio formativo esperito precipuamente presso l'Ufficio segreteria del Comune di Cerchiara di Calabria. Successivamente, l'affidamento di tale incarico sarebbe stato prorogato dall'amministrazione Carlomagno dal 2009	
	al 2019, in considerazione sia della circostanza relativa alla carenza di personale nello specifico ufficio demografico, di cui alla delibera del 2008, che del successivo pensionamento, nell'anno 2013, della dipendente Bruno Giuseppa, quale istruttore direttivo area amministrativa. Hanno contestato l'assunto per cui sarebbero stati presenti in organico altri dipendenti di categoria D. Infatti, dalle indagini della Guardia di Finanza sarebbe emerso che gli unici dipendenti in organico del Comune di Cerchiara di Calabria Categoria D erano (i) la sig.ra Bruno Giuseppa, pensionata dal mese di ottobre 2013, (ii) l'arch. Martino Marcello, in servizio con la qualifica di istruttore direttivo presso l'area tecnica e (iii) il dott. Ruscelli Francesco, in servizio con la qualifica di istruttore direttivo presso l'Area Finanziaria. Pertanto, dal 2013 sarebbe stato inesistente, nell'organico dell'ente, personale addetto all'area amministrativa, settore demografico appartenente alla categoria D.	
	3.8. Quanto alla posizione dell'opponente Ramundo , il ricorso in opposizione ha precisato che Giuseppe Ramundo è divenuto consigliere del Comune di Cerchiara di Calabria all'età di 22 anni con le elezioni del giugno 2014; in data 12 agosto 2014, nella sua qualità di consigliere comunale, avrebbe ricevuto dal sindaco la delega alle "politiche sociali"; dal 31.11.2015 sarebbe stato nominato assessore vicesindaco con delega " <i>all'ambiente, servizi sociali e alla persona</i> " e sarebbe rimasto assessore sino al marzo 2017; da quel momento in poi avrebbe rivestito esclusivamente il ruolo di consigliere comunale sino alla data della dichiarazione di dissesto (24 luglio 2019).	
	18	

	La difesa ha, quindi, indicato gli atti a cui il Ramundo ha preso parte. In qualità	
	di assessore, il Ramundo avrebbe, dunque, approvato unicamente:	
	- la Delibera di Giunta n. 30 del 23.04.2016, di approvazione rendiconto eser-	
	cizio 2015. La difesa ha rilevato che il Ramundo era assessore con delega	
	all'ambiente, servizi sociali e alla persona ; erano trascorsi soltanto 10	
	mesi dalla sua elezione a consigliere comunale e 5 mesi dalla sua nomina a	
	assessore; avrebbe legittimamente confidato nella coerenza dei valori eco-	
	nomici espressi nei pareri favorevoli degli uffici amministrativi e tecnici.	
	- la Delibera di Giunta n. 39 del 30.04.2016 di approvazione dello schema di	
	bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016.	
	Quanto ai rilievi avanzati dai consiglieri di minoranza, la difesa ha rappresentato	
	che essi non avrebbero potuto invero costituire per gli amministratori un ele-	
	mento rilevante, in quanto provenienti dall'opposizione (dunque strumentali al-	
	la contrapposizione politica) e per di più da soggetti non dotati di particolari o	
	specifiche competenze professionali in materia contabile o di finanza pubblica	
	(una farmacista, un tecnico della prevenzione, un geometra) e in quanto tali	
	contrastavano radicalmente con i rilievi e i pareri positivi degli uffici tecnici.	
	Il Ramundo avrebbe, comunque, avanzato istanza di sindacato ispettivo, in data	
	16.05.2017, e il responsabile del servizio finanziario aveva confermato la veridi-	
	cità e la coerenza dei residui.	
	Anche con riferimento agli incarichi contestati, il Ramundo ha affermato di ave-	
	re avanzato al Sindaco, in data 17.03.2015, con nota prot. 1016, una espressa	
	istanza di sindacato ispettivo, ex art. 43, comma 3, del T.U.E.L., ottenendo piene	
	rassicurazioni.	
	3.8.1. Ha sottolineato che, al momento del primo insediamento del Ramundo	
	19	

	(nel giugno 2014) quale amministratore, i due incarichi erano già in essere da	
	svariati anni. Inoltre, commisurando l'importo della spesa per gli incarichi al pe-	
	riodo di amministrazione di Ramundo, deriverebbe che la sua responsabilità	
	sotto il profilo del danno erariale all'ente sarebbe pari a circa euro 36.000,00	
	(per l'incarico al dott. Morise) ed € 108.500,00 (per l'incarico alla dott.ssa Lai-	
	no). Importi ritenuti non rilevanti ai fini del dissesto.	
	Il Ramundo avrebbe, dunque, correttamente esercitato il dubbio, provvedendo	
	a istanze di sindacato ispettivo, ed avrebbe espresso voto politico favorevole	
	sempre in buona fede, su atti che rientrano nella competenza istruttoria propria	
	degli uffici tecnici o amministrativi.	
	3.9. La difesa ha, dunque, lungamente argomentato sulla rigorosa presenza di	
	pareri tecnici favorevoli. Tutti gli atti adottati dagli amministratori dopo il primo	
	parere sfavorevole espresso dal responsabile finanziario (aprile 2019) non sa-	
	rebbero mai stati resi concretamente esecutivi, non avrebbero mai prodotto ef-	
	fetti e sarebbero stati caducati, di lì a poco, per effetto della successiva dichiara-	
	zione di dissesto (delibera GC 24.07.2019).	
	Essi non avrebbero potuto apportare, dunque, alcun contributo causale	
	all'evento dissesto. E non potrebbero rilevare ai fini della valutazione in ordine	
	all'applicazione delle sanzioni richieste.	
	3.10. Quanto alle posizioni degli amministratori Salvatore Lupinacci e Ar-	
	mentano Giuseppe , ha precisato che l'Armentano è stato amministratore sino	
	a giugno 2019 e non più membro del consiglio nella nuova legislatura nella qua-	
	le è stato dichiarato il dissesto.	
	Tanto essi quanto il Sindaco Carlomagno avrebbero sempre operato previo pa-	
	rere favorevole degli uffici tecnici.	
	20	

	Hanno, quindi, concluso chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti	
	per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, <i>ex art. 133 c.g.c.</i> , e per l'applicazione	
	della sanzione interdittiva, <i>ex art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000</i> nei con-	
	fronti di Carlomagno Antonio, Ramundo Giuseppe, Armentano Giuseppe e	
	Lupinacci Salvatore, con annullamento del Decreto n. 1/2024; in via subordina-	
	ta, di rideterminare la sanzione pecuniaria nella misura minima.	
	4. In data 28 giugno 2024, hanno depositato ricorso in opposizione anche gli	
	opponenti Grisolia Rosina, Vancieri Alessandro e Lucente Antonio , con il	
	ministero degli avvocati Francesco Damiano e Francesca Chiaradia.	
	4.1. In primo luogo, essi hanno eccepito la carenza di colpa grave, invocando	
	l'art. 1 della l. n. 20/1994, il quale dispone che <i>“Nel caso di atti che rientrano nella</i>	
	<i>competenza degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli</i>	
	<i>organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato e consen-</i>	
	<i>tito l'esecuzione”</i> (cd. esimente politica). Muovendo dal presupposto che la buona	
	fede è l'elemento soggettivo richiesto dal legislatore come causa di esclusione	
	della colpevolezza dei titolari degli organi politici, hanno concluso che	
	l'amministratore è giustificato ogniqualvolta ricorra la particolare difficoltà delle	
	questioni tecniche o giuridiche sottese alle decisioni da prendere, che potrebbe	
	essere fugato soltanto facendo ricorso a competenze specialistiche, ma che i ti-	
	tolari degli organi politici normalmente non possiedono. Hanno a tal proposito	
	rammentato che il Revisore Unico dei conti, nella persona della dott.ssa Maria	
	Teresa Rugiano, aveva espresso puntualmente parere favorevole	
	all'approvazione dei rendiconti degli esercizi finanziari oggetto di causa. Hanno	
	inferito che i pareri favorevoli del Revisore Unico escluderebbero la colpa grave	
	degli amministratori, trattandosi di atti che rientrano nella competenza propria	
	21	

	degli uffici tecnici o amministrativi e, per l'effetto, la responsabilità non si	
	estenderebbe ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano appro-	
	vati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.	
	Hanno poi sostenuto di aver svolto ruoli marginali nell'amministrazione	
	dell'ente. In particolare:	
	- non sarebbero stati presenti alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.	
	14 del 24.07.2019, avente ad oggetto la dichiarazione di dissesto;	
	- sia la Grisolia che il Lucente per buona parte del mandato avrebbero svolto	
	ruoli marginali nell'ambito della gestione amministrativa;	
	- contrariamente a quanto affermato a pag. 74 del decreto opposto, il Lucente	
	soltanto nel periodo 2014-2015 (ovvero cinque anni prima della dichiara-	
	zione di dissesto) avrebbe avuto la delega al bilancio, dunque, non gli po-	
	trebbe essere addebitata responsabilità del dissesto;	
	- il Vancieri Alessandro sarebbe stato presente soltanto per un mandato.	
	4.2. Quanto poi ai debiti fuori bilancio, gli opposenti hanno affermato che la	
	Giunta non avrebbe alcuna competenza in materia, di pertinenza dei Dirigenti e	
	del Ragioniere generale.	
	4.3. Hanno chiesto la sospensione del decreto opposto e dell'esecuzione del pa-	
	gamento delle sanzioni pecuniarie.	
	4.4. Hanno concluso chiedendo a questo Collegio che, <i>“previa sospensione ex lege”</i> ,	
	venga annullato il Decreto n. 1/2024; in via subordinata, che sia ridotto	
	l'addebito posto a carico dei convenuti.	
	5. In data 1° luglio 2024, ha proposto opposizione anche Liguori Maria Vitto-	
	ria , con il ministero dell'Avv. Francesco Calderaro.	
	5.1. Ha, preliminarmente, evidenziato l'assenza di deleghe, di qualsivoglia tipo-	
	22	

	logia. Ha, quindi, lamentato di essere stata condannata pur non avendo mai	
	avuto nessuna delega.	
	5.2. Ha invocato l’eccezione di prescrizione, asseritamente contenuta nella me-	
	moria di costituzione, e la totale assenza di colpa.	
	5.3. Ha poi lamentato che il decreto n. 1/2024 avrebbe violato i parametri	
	normativi per l’addebito della responsabilità in esame in quanto il Giudice mo-	
	nocratico:	
	• non avrebbe tenuto debito conto della cd. esimente politica, ma al contrario	
	avrebbe ritenuto automatica la responsabilità;	
	• non avrebbe motivato sulla condotta posta in essere dalla Liguori e sul per-	
	ché sia stata ritenuta causativa del dissesto.	
	Il Giudice designato avrebbe, dunque, omesso l’effettivo accertamento circa la	
	sussistenza dell’elemento soggettivo e del contributo causale, connotati ritenuti	
	assolutamente non integrabili nella condotta della Liguori.	
	5.4. Ha poi sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 245, com-	
	ma 5, DEL TUEL nella parte in cui determina una misura interdittiva fissa,	
	senza possibilità di graduazione da parte del Giudice, aspetto che la parte defi-	
	nisce “ <i>non affrontato nel decreto sanzionatorio e non manifestamente infondato per la sua</i>	
	<i>manifesta sproporzione, anche con riferimento ad un eccesso di delega legislativa sul codice di</i>	
	<i>rito, e l’incompetenza di irrogare sanzioni personali affidata ad altra giurisdizione</i> ”. La la-	
	mentata incostituzionalità – ha poi precisato la difesa- riguarderebbe anche la	
	non graduabilità delle sanzioni interdittive.	
	5.5. In generale, ha lamentato che il Giudice designato si sarebbe limitato ad af-	
	fermare l’apporto causale degli amministratori senza indicare le regole di ammi-	
	nistrazione attiva che avrebbero potuto impedire l’evento.	
	23	

	Ha affermato che il disavanzo creatosi avrebbe dovuto addebitarsi al sostanziale	
	“occultamento” negli esercizi di tutta una serie di manovre, che avrebbero po-	
	tuto evitare la creazione di una esposizione debitoria elevata, il cui valore sareb-	
	be dipeso dai mancati accantonamenti e dalla sopravvalutazione dell’entità dei	
	residui attivi, palesata successivamente dall’emersione di debiti fuori bilancio e	
	dal conseguente squilibrio finanziario, non risanabile mediante le misure ordina-	
	rie. La situazione di disavanzo sarebbe, quindi, dipesa da una gestione comples-	
	sivamente deficitaria, caratterizzata da sofferenze di cassa non derivate da fatto-	
	ri contingenti e da un consumo di risorse eccedenti la disponibilità dell’ente.	
	Aspetti tutti noti all’assessore al bilancio, ma asseritamente mai segnalati alla Li-	
	guori, che ne sarebbe stata all’oscuro.	
	5.6. Ha, quindi, eccepito l’assenza di colpa grave e la inesistenza del danno, in	
	quanto nel periodo di gestione che ha interessato la Liguori non sarebbero	
	emersi profili tali da sottoporla da una responsabilità per colpa grave anche alla	
	luce della giurisprudenza citata nel ricorso (Sez. I centr. App. n. 74 del 2004; id.	
	n. 102 del 2002; II App., n. 550/2018).	
	5.7. Ha, quindi, concluso chiedendo l’assoluzione della Liguori o, comunque,	
	l’assenza di colpa grave. In via gradata, ha chiesto sia dichiarata l’intervenuta	
	prescrizione.	
	6. Con <u>atto</u> depositato il 4 luglio 2024, con il ministero dell’Avv. Matilde Aceti,	
	ha proposto opposizione anche il revisore dei conti Rugiano Maria Teresa .	
	Quest’ultima ha, preliminarmente, reiterato la richiesta – rigettata dal Giudice di	
	primo grado - di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di	
	quello penale. Tanto al fine di evitare il contrasto tra giudicati sui medesimi fat-	
	ti.	
	24	

	6.1. Ha anche reiterato l'eccezione di improcedibilità dell'azione, <i>ex art.</i> 133	
	c.g.c., per inidoneità del rito a soddisfare le esigenze dell'accertamento della re-	
	sponsabilità del dissesto (inteso quale danno evento); esigenze da soddisfarsi –	
	secondo l'opponente – esclusivamente con il rito ordinario.	
	6.2. Nel merito, ha richiamato i contenuti del decreto opposto laddove, esclusa	
	l'esimente politica degli organi deliberanti deputati all'adozione degli atti esami-	
	nati, ha affermato che le osservazioni del revisore dei conti, seppure definite	
	<i>“scarne e generiche”</i> , avrebbero dovuto <i>“allarmare”</i> consiglieri e assessori, prestando	
	maggiore attenzione e cautele nell'adozione delle delibere di Consiglio e di	
	Giunta, essendo di loro esclusiva competenza l'adozione di quegli atti, anche in	
	presenza di eventuali pareri negativi del revisore. Ha, quindi, sottolineato che:	
	• anche quando il parere è stato reso favorevolmente, tuttavia l'esito del pa-	
	rere andrebbe coniugato con i rilievi mossi nella relazione;	
	• il voto contrario dei consiglieri comunali di minoranza all'approvazione del	
	rendiconto dell'anno 2017 sarebbe stato dovuto alle <i>“inadempienze rilevate dal</i>	
	<i>revisore dei conti”</i> (delibera consiliare n. 18/2018);	
	• il Giudice monocratico avrebbe reputato positivo un parere (quello sul bi-	
	lancio di previsione 2017/2019) che invero non lo sarebbe stato, in quanto	
	condizionato a specifici adempimenti: ripristinare l'equilibrio di bilancio di	
	parte corrente e acquisire il parere del responsabile del servizio finanziario.	
	E poiché il documento contabile non sarebbe ritornato all'esame del revi-	
	sore, quel parere interlocutorio avrebbe dovuto considerarsi nella sostanza	
	negativo.	
	6.3. Ha poi lamentato la circostanza che il Giudice monocratico abbia ritenuto	
	<i>“scarni e generici”</i> i rilievi mossi dalla Rugiano. Al contrario, la Rugiano in sede	
	25	

	di parere sui rendiconti relativi agli anni di sua competenza (2015-2016-2017)	
	avrebbe evidenziato che l'amministrazione non aveva istituito il Fondo crediti	
	di dubbia esigibilità né il Fondo pluriennale vincolato, e avrebbe sollecitato un	
	attento e credibile monitoraggio dei crediti e dei debiti, specialmente di vecchia	
	data.	
	6.4. Quanto all'accertamento dei residui attivi e passivi, ha affermato che trattasi	
	di un procedimento complesso a iniziativa del responsabile dell'Area finanziaria;	
	che il mantenimento o lo stralcio di un credito o debito presuppone, a monte,	
	una valutazione prudentiale degli organi di gestione e amministrazione	
	dell'ente; che il revisore dei conti, in assenza del Fondo pluriennale vincolato e	
	del Fondo crediti di dubbia esigibilità (assenza che afferma di avere debitamente	
	rilevato e reiterato), non sarebbe tenuto a esprimere un parere favorevole, bensì	
	a evidenziare l'assenza di una gestione contabile non trasparente.	
	6.5. Il ricorso ha evidenziato che la Rugiano, nel periodo del suo mandato,	
	avrebbe avuto come punto di riferimento del servizio finanziario la persona del	
	dott. Ruscelli, con il quale si rapportava per tutti gli aspetti evidenziati. A titolo	
	esemplificativo, ha presentato un documento volto a dimostrare una situazione	
	debitoria del comune di Cerchiara di Calabria nei confronti della Provincia di	
	Cosenza (credito per TEFA anni dal 2006 al 2015) che aveva avuto origine nel	
	2006 e di cui la Rugiano sarebbe venuta a conoscenza soltanto nel luglio del	
	2017, quando la Provincia di Cosenza ha inviato al comune il provvedimento di	
	costituzione in mora. La Rugiano non sarebbe, dunque, stata messa adeguata-	
	mente a conoscenza dell'esposizione debitoria dell'ente.	
	6.6. Quanto alla contestata inesatta indicazione dell'ammontare del Fondo di	
	solidarietà, la Rugiano ha puntualizzato ch'ella si sarebbe sempre premurata di	
	26	

	sollecitare l'ufficio finanziario, nella persona del dott. Ruscelli, a verificarne	
	l'esattezza, per come asseritamente documentato.	
	6.7. La Rugiano ha, quindi, argomentato circa l'impegno e la responsabilità pro-	
	fusi nello svolgimento del proprio incarico; ha affermato di avere presentato	
	spesso agli Uffici dei rilievi e dei suggerimenti su determinate questioni, quali la	
	revisione dei residui attivi e passivi; la costituzione di un Fondo Crediti di dub-	
	bia esigibilità; l'utilizzo dell'anticipazione di cassa nei termini di legge osservan-	
	do la convenzione con il Tesoriere; l'adozione di una corretta contabilità fiscale,	
	effettuando gli adempimenti nei modi e nei termini di legge.	
	Ha evidenziato di avere in verità <i>condizionato</i> diversi pareri allo svolgimento di	
	determinati adempimenti, come nel caso del verbale n. 3 del 25 luglio 2017 su	
	determinate variazioni di bilancio e sull'equilibrio dello stesso, condizionato al	
	corretto utilizzo dell'anticipazione di cassa, allo stanziamento del Fondo crediti	
	di dubbia esigibilità e alla verifica dell'esistenza di aziende partecipate con l'ente.	
	6.8. Ha, quindi, concluso chiedendo di essere dichiarata esente da ogni respon-	
	sabilità nella causazione dello stato di dissesto del comune di Cerchiara di Cala-	
	bria.	
	7. Con <u>decreti presidenziali</u> nn. 182/2024 (opponenti Carlomagno, Ramun-	
	do, Armentano e Lupinacci), 183/2024 (opponenti Grisolia, Vancieri e Lucen-	
	te), 184/2024 (opponente Liguori) e 185/2024 (opponente Rugiano), tutti resi il	
	4 luglio 2024 è stata fissata per la discussione del giudizio l'udienza del 5 set-	
	tembre 2024. Con altrettanti decreti presidenziali di pari data è stato nominato	
	relatore del giudizio il Giudice Sabrina Facciorusso.	
	8. Nella <u>udienza camerale</u> del 5 settembre 2024, per le parti ricorrenti Carlo-	
	magno Antonio, Ramundo Giuseppe, Armentano Giuseppe e Lupinacci Salva-	
	27	

	tore, sono comparsi i difensori costituiti Avv. Amalia Monci e Domenico Mon-	
	ci. Per i ricorrenti Rosina Grisolia, Antonio Lucente e Alessandro Vancieri sono	
	comparsi i difensori costituiti Avv. Francesco Damiano e Francesco Chiaradia.	
	Per la parte ricorrente Maria Vittoria Liguori è comparso l'Avv. Gregorio Casa-	
	linuovo, per delega del difensore costituito Avv. Francesco Calderaro. Per la ri-	
	corrente Maria Teresa Rugiano è comparso l'Avv. Francesco Leone, per delega	
	del difensore costituito Avv. Matilde Aceti. Per l'ufficio del Pubblico Ministero	
	è comparso il Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro.	
	Data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Giudice relatore,	
	dott.ssa Sabrina Facciorusso, il Presidente ha dato la parola all'Avv. Domenico	
	Monci il quale, nel riportarsi al ricorso depositato ed alle argomentazioni in esso	
	articolate, ha sottolineato come la vicenda giudiziaria in esame si inserirebbe in	
	una peculiare cornice storico fattuale, in quanto la vicenda nasce a seguito di	
	una denuncia dell'allora minoranza dell'amministrazione comunale. Tutti i	
	componenti della minoranza avrebbero partecipato di recente (giugno 2024) alle	
	elezioni comunali ed il promotore della denuncia, candidato a sindaco del Co-	
	mune, non avrebbe vinto la competizione elettorale. Le denunce non sarebbero	
	da considerarsi soltanto espressione di zelo della salvaguardia dell'interesse co-	
	munale, bensì una marcata strumentalizzazione elettorale, finalizzata a denigrare	
	l'avversario politico. L'iniziativa della minoranza avrebbe trovato sponda negli	
	organi inquirenti, sia sotto il profilo delle modalità, sia sotto il profilo della tem-	
	pistica, atteso che i tempi del giudizio sarebbero coincisi con la competizione	
	elettorale. Dal canto loro gli amministratori avrebbero adottato degli atti a rilie-	
	vo finanziario, senza la presenza sintomatica di elementi che potessero indurre	
	la radicata consapevolezza di agire in maniera contraria alla legge; per essi, pur	
	28	

	consapevoli di aver commesso degli errori, mancherebbe la colpa grave, perché	
	avrebbero adottato gli atti secondo il modello legale tipizzato, il quale stabilisce	
	che gli atti finanziari sono istruiti dal responsabile del servizio finanziario, che è	
	il soggetto dotato delle competenze tecniche ed al quale la legge attribuisce la	
	funzione di verificare e di esprimere il parere positivo o negativo. Ebbene, tutti	
	gli atti sarebbero stati portati all'attenzione del revisore dei conti, che è organo	
	terzo nominato dalla Prefettura, il quale a sua volta ha espresso parere positivo.	
	Inoltre, nessun rilievo sarebbe intervenuto da parte della Sezione Regionale di	
	Controllo della Corte dei conti, e se un amministratore approva degli atti, che	
	hanno già ricevuto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario	
	e del revisore dei conti ed in assenza di alcun rilievo intervenuto da parte della	
	Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, non vi sarebbero sintomi	
	tali per porsi dei problemi o di avere dei dubbi o incertezza. Relativamente alla	
	non veridicità degli atti – menzionati nel decreto del Giudice monocratico -	
	mancherebbe l'esteriorità sintomatica tale da consentire la valutazione della non	
	veridicità. Anche ammesso che vi sia stata l'esteriorità dell'apprezzamento della	
	non veridicità, la falsità degli atti sarebbe imputabile al funzionario responsabile	
	del servizio finanziario, il quale non sarebbe invece stato interessato da nessun	
	procedimento. Ha osservato che, se il Collegio dovesse confermare la respon-	
	sabilità dei ricorrenti oppositori, correrebbe il rischio di assecondare la strumen-	
	talizzazione elettorale di una minoranza di un piccolo Comune, affermando un	
	principio comparabile con una forma di responsabilità oggettiva.	
	L'Avv. Amalia Monci, in veste di codifensore, si è riportata integralmente al ri-	
	corso e si è associata alle argomentazioni sostenute dall'Avv. Domenico Monci.	
	Ha, quindi, avuto la parola l'Avv. Francesco Damiano il quale, nel riportarsi alle	
	29	

	argomentazioni esposte nel ricorso in opposizione, ha osservato che manche-	
	rebbe la colpa grave in capo agli amministratori e che il legislatore avrebbe inte-	
	so scindere la responsabilità degli organi politici dalla responsabilità degli uffici	
	tecnici. Gli amministratori che hanno agito, nel loro convincimento psicologico,	
	senza arrecare danno senza pareri contrari degli organi tecnici preposti, non po-	
	trebbero essere soggetti a responsabilità, in quanto tutti gli atti oggetto di causa	
	avrebbero avuto previamente il parere favorevole del revisore dei conti.	
	Con riferimento alla posizione del ricorrente Vancieri, egli sarebbe stato ammi-	
	nistratore per un solo anno; dal canto loro la ricorrente Grisolia ed il ricorrente	
	Lucente avrebbero avuto ruoli marginali e, se è vero che quest'ultimo è stato	
	assessore al bilancio, tuttavia lo sarebbe stato per un solo anno. Ha concluso	
	chiedendo l'accoglimento della opposizione formulata e si è riportato al conte-	
	nuto del ricorso.	
	Il Presidente ha, quindi, dato la parola all'Avv. Francesco Chiaradia, il quale si è	
	riportato al ricorso depositato chiedendone l'accoglimento e si è associato alle	
	conclusioni e deduzioni esposte dall'Avv. Damiano.	
	L'Avv. Gregorio Casalnuovo, dal canto suo, si è associato alle conclusioni ras-	
	segnate dall'Avvocato Monci Domenico e dagli altri difensori ed ha eccepito	
	che dalla delibera di incarico, attribuito alla dott.ssa Laino, capo dei servizi am-	
	ministrativi, si evincerebbe che la stessa avrebbe collaborato con il comune dal	
	2009 e che sarebbe stata nominata dalla precedente amministrazione, antagoni-	
	sta a quella della propria assistita, e il dott. Ruscelli, responsabile dell'area finan-	
	ziaria, non avrebbe potuto ricoprire la carica della propria assistita. Per	
	l'approvazione del bilancio, non vi sarebbe stato alcun rilievo da parte della Se-	
	zione Regionale di Controllo della Corte dei conti. Inoltre, premesso che la sen-	
	30	

	tenza n. 84/2022 della Sezione giurisdizionale per l'Umbria avrebbe differenzia-	
	to la responsabilità in relazione all'apporto causale, non esisterebbe alcuna re-	
	sponsabilità in capo alla ricorrente Liguori, in quanto la responsabilità dovrebbe	
	essere imputata, oltre che al responsabile del servizio finanziario, anche	
	all'Assessore al bilancio o al Sindaco, che ha poteri di vigilanza e controllo sulla	
	Giunta e sui processi gestionali ed esecutivi del Comune. La dott.ssa Liguori era	
	molto giovane, inesperta, al suo primo incarico e non è mai stata sottoposta a	
	procedimento penale. Si è, quindi, riportato alle conclusioni rassegnate nel ri-	
	corso, chiedendone l'accoglimento.	
	Il Presidente ha, quindi, dato la parola all'Avvocato Francesco Leone, il quale si	
	è riportato all'atto di opposizione e alle eccezioni preliminari ivi sollevate; nel	
	merito, ha chiesto che la propria assistita sia dichiarata esente da ogni responsa-	
	bilità.	
	Il Pubblico Ministero, invece, nel rilevare che il decreto n. 1/2024 darebbe ri-	
	sposte esaurienti a tutte le questioni affrontate e nel riportarsi allo stesso, ha	
	precisato che la Procura avrebbe doverosamente agito sulla base di una segnala-	
	zione e che non esisterebbe alcuna strumentalizzazione dell'Ufficio del requi-	
	rente, in quanto si sarebbe proceduto sulla base dei dati contabili e sulla base	
	delle norme che regolamentano il procedimento.	
	Ha negato che sussista nella specie un'ipotesi di improcedibilità dell'azione, ex	
	art. 133 c.g.c., in quanto non sarebbe ivi richiesto il necessario previo accerta-	
	mento della responsabilità. Al contrario, si tratterebbe di due azioni distinte ed il	
	giudizio di responsabilità sanzionatoria non escluderebbe il giudizio di respon-	
	sabilità amministrativa nei confronti anche di altri soggetti. Il procedimento	
	sanzionatorio non potrebbe riguardare altri soggetti se non gli amministratori e	
	31	

	il revisore dei conti. Per il responsabile del servizio finanziario il giudizio non	
	sarebbe pertinente, in quanto nei suoi confronti si potrebbe soltanto agire con il	
	giudizio di responsabilità, giudizio dotato di una propria autonomia e non vin-	
	colato dal giudizio per responsabilità sanzionatoria. Nessun vincolo, parimenti,	
	sussisterebbe in relazione all'esito del procedimento penale.	
	Infondata sarebbe anche l'eccezione di prescrizione, atteso che non avrebbe ri-	
	lievo il momento di assolvimento della carica da parte degli amministratori, in	
	quanto il <i>dies a quo</i> sarebbe pacificamente riconosciuto nella data in cui il Consi-	
	glio comunale ha decretato il dissesto. Ancora, l'art. 248 DEL TUEL aggance-	
	rebbe la responsabilità degli amministratori sul presupposto non di aver deter-	
	minato il dissesto bensì di avervi contribuito e l'art. 1, comma 1 ter, della legge	
	n. 20/1994 riguarderebbe atti propri degli uffici tecnici o amministrativi e che	
	gli organi politici debbono soltanto approvare affinché possano essere portati a	
	esecuzione. Al contrario, gli atti per i quali la Procura ha proposto l'azione non	
	riguarderebbero atti degli uffici tecnici o amministrativi, ma riguarderebbero	
	l'approvazione dello schema del rendiconto e del bilancio, ossia atti propri degli	
	organi politici e non condizionati dal parere del revisore. Nella specie, la situa-	
	zione economica finanziaria dell'Ente sarebbe stata gravissima, in quanto l'Ente	
	si sarebbe trovato in una situazione di crisi di liquidità, di incapacità di riscuote-	
	re le entrate, con un enorme ammontare di debiti fuori bilancio non emersi, con	
	anomalie e irregolarità dal punto di vista contabile in ordine alle anticipazioni di	
	tesoreria e con una serie di violazioni della contabilità armonizzata; situazione	
	questa frutto delle scelte di competenza degli amministratori.	
	Relativamente alla supposta mancanza di colpa grave, occorrerebbe tenere pre-	
	sente la situazione economica e finanziaria grave e in graduale peggioramento	
	32	

	dell'ente, la mancata applicazione delle norme contabili sulla costruzione del bi-	
	lancio, la non emersione dei debiti che avrebbero incrementato la capacità della	
	spesa. Tali responsabilità incomberebbero pesantemente sugli amministratori, a	
	prescindere dai pareri espressi dal revisore dei conti e dal responsabile del servi-	
	zio finanziario. Doverosa sarebbe stata, quindi, la verifica dei rilievi delle oppo-	
	sizioni, i quali avrebbero evidenziato degli aspetti tecnici e veritieri, a prescinde-	
	re dalle beghe politiche.	
	Quanto alla mancata segnalazione da parte della Sezione di controllo della Cor-	
	te dei conti, il Pubblico ministero ha precisato che quest'ultima non svolgerebbe	
	un controllo obbligatorio su tutti gli enti o su tutti i bilanci, bensì un controllo	
	soltanto eventuale ed il fatto che non vi siano stati provvedimenti sul Comune	
	di Cerchiara di Calabria non dimostrerebbe nulla. Un amministratore medio, in	
	una situazione come quella del Comune di Cerchiara di Calabria, avrebbe dovu-	
	to, sulla base della situazione economico finanziaria, avvedersi delle difficoltà e	
	realizzare delle condotte a tutela dell'erario pubblico.	
	In sede di replica, l'Avvocato Amalia Monci ha ribadito che la situazione cata-	
	strofica dell'ente sarebbe scaturita da una valutazione <i>ex post</i> degli elementi di	
	fatto, emersi soltanto nel 2019. Ha affermato che la valutazione della responsa-	
	bilità dell'organo politico dovrebbe essere compiuta con degli accertamenti <i>ex</i>	
	<i>ante</i> . Ebbene, prima della dichiarazione di dissesto, gli atti prodotti dimostre-	
	rebbero che gli organi finanziari avrebbero sottoposto all'organo politico degli	
	atti che attestavano equilibri di bilancio. Ha ribadito l'assenza della colpa grave	
	per quanto riguarda la condotta degli attuali ricorrenti.	
	L'Avv. Francesco Chiaradia, anch'egli in sede di replica, ha precisato che la con-	
	tezza del disavanzo sarebbe stata compiutamente accertata dalla relazione della	
	33	

	Guardia di Finanza. I propri assistiti, prima di tale data, risalente al 2019, non	
	avrebbero avuto contezza della situazione dell'ente.	
	In assenza di ulteriori repliche, nonché di controrepliche, la causa è stata tratte-	
	nuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. PREMESSA	
	Il presente giudizio è stato azionato dai ricorsi degli opposenti Carlomagno An-	
	tonio, Ramundo Giuseppe, Lupinacci Salvatore, Lucente Antonio, Grisolia Ro-	
	sina, Vancieri Alessandro, Armentano Giuseppe, Liguori Maria Vittoria (ammi-	
	nistratori), nonché del revisore Rugiano Maria Teresa, avverso il decreto n.	
	1/2024 con cui il Giudice designato, avendoli riconosciuti responsabili di aver	
	contribuito causalmente allo stato di dissesto del Comune di Cerchiara di Cala-	
	bria, li ha condannati al pagamento delle sanzioni pecuniarie sopra individuate.	
	Prima di esaminare il merito della causa e, in particolare, la fondatezza dei ricor-	
	si in opposizione al decreto n. 1/2024, ritiene il Collegio di dover svolgere, in	
	via preliminare, alcune considerazioni sul rito sanzionatorio così come previsto	
	e disciplinato dagli artt. 133 e seguenti del c.g.c. e 248, commi 5 e 5- <i>bis</i> , del	
	TUEL.	
	2. IL RITO SANZIONATORIO PER RESPONSABILITA' DA DISSE-	
	STO	
	Appare utile premettere, anche alla luce delle eccezioni avanzate dall'opponente	
	Rugiano in ordine al presente rito, che le Sezioni Riunite di questa Corte, con la	
	sentenza n. 12/2007, hanno affermato che, a differenza della comune respon-	
	sabilità amministrativa per danni, la responsabilità sanzionatoria è tesa alla pro-	
	tezione degli equilibri di bilancio degli enti pubblici, ormai da tempo divenuto	
	34	

	principio di rilevanza costituzionale. Pertanto, ai fini della sua sussistenza, è ne-	
	cessario che il giudice accerti <i>“la mera violazione del precetto previsto dalla legge, oltre,</i>	
	<i>ovviamente, l’elemento psicologico”</i> .	
	Ebbene, la causa dedotta in giudizio dalle parti oppponenti appartiene al <i>genus</i>	
	della “responsabilità sanzionatoria pura” in quanto è <i>“correlata all’oggettiva realiz-</i>	
	<i>zazione di un fatto previsto dalla legge come idoneo a produrre l’effetto sanzionatorio che si</i>	
	<i>considera”</i> (Sezione II d’Appello, sent. n. 960/2017) e per la quale la medesima	
	legge prevede espressamente <i>“la tipologia della sanzione e la precisa entità del pagamen-</i>	
	<i>to dovuto”</i> (Sezioni riunite sent. n. 12/2011), con ciò differenziandosi dall’ipotesi	
	della c.d. responsabilità sanzionatoria “spuria”, nella quale la previsione legisla-	
	tiva si limita a tipizzare la condotta vietata senza commisurare la sanzione appli-	
	cabile (<i>ibidem</i> , sent. n. 12/2011).	
	Trattasi, pertanto, di un illecito amministrativo tipizzato in cui la responsabilità	
	è conseguenza diretta della violazione del precetto sanzionato dal legislatore; ti-	
	pizzazione da cui non discende la responsabilità in via automatica, ma che pre-	
	suppone l’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari secondo i canoni	
	e le esigenze di sistema della responsabilità sanzionatoria, che in parte sono mu-	
	tuati dallo schema generale della responsabilità amministrativa (art. 82 e ss.	
	l.c.g.s., art. 52 e ss. t.u. Corte dei conti e art .1 della l. 20/1994).	
	Infatti, sotto il profilo dogmatico, la responsabilità sanzionatoria (tipizzata) sog-	
	giace <i>“ai principi di colpevolezza, tipicità e determinatezza, quali si ricavano dal sistema co-</i>	
	<i>stituzionale delle garanzie (articoli 25 e 111 della Costituzione)”</i> (SS.RR. sent. n.	
	12/2007). Di tal ché <i>“la colpevolezza assurge a cardine del sistema sanzionatorio nel suo</i>	
	<i>complesso”</i> , ma non è <i>“sufficiente un qualunque grado di colpevolezza, in quanto anche in</i>	
	<i>relazione alle responsabilità sanzionatorie (come per quelle risarcitorie), l’elemento soggettivo</i>	
	35	

	<i>deve attestarsi sulla soglia della colpa grave, avuto riguardo alla generale previsione contenuta</i>	
	<i>nell'articolo 1, comma 1, prima parte, della legge n. 20 del 1994, applicabile a tutte le ipotesi</i>	
	<i>di responsabilità e riferibile a tutti coloro che sono assoggettati alla giurisdizione della Corte</i>	
	<i>dei conti, alla stregua del tenore letterale della disposizione stessa” (Sezione II Appello,</i>	
	<i>sent. n. 795/2017).</i>	
	Rispetto, però, alla clausola generale della responsabilità amministrativa, è in-	
	dubbio che l'accertamento della responsabilità sanzionatoria da dissesto non	
	può e non deve dipendere necessariamente dall'accertamento del danno erariale	
	e dalla relativa responsabilità risarcitoria (Sez. giur. Abruzzo, decr. n. 1/2019),	
	atteso che il legislatore sanziona esclusivamente una condotta, commissiva o	
	omissiva, e, conseguentemente, l'accertamento della responsabilità andrà limita-	
	to alla sussistenza della condotta illecita e del nesso causale, oltre che	
	dell'elemento psicologico.	
	2.1. SULL'IDONEITA' DEL RITO.	
	Tanto premesso, occorre esaminare prioritariamente l'eccezione di improcedibi-	
	lità dell'azione <i>ex art 133 c.g.c.</i> per inidoneità del rito a soddisfare le esigenze	
	dell'accertamento della responsabilità del dissesto (inteso quale danno evento);	
	esigenze da soddisfarsi – secondo l'opponente Rugiano – esclusivamente con il	
	rito ordinario.	
	Ebbene l'art. 248, comma 5, del DEL TUEL, a seguito della novella legislativa	
	di cui al d.lgs. n. 174/2012, nel prevedere tanto le sanzioni di <i>status</i> quanto quel-	
	le pecuniarie, afferma che <i>“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14</i>	
	<i>gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo</i>	
	<i>grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive</i>	
	<i>che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di</i>	
	36	

	<i>dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti</i>	
	<i>locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. (...) Ai medesimi soggetti,</i>	
	<i>ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano</i>	
	<i>una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la</i>	
	<i>retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione". Il successi-</i>	
	vo comma 5- <i>bis</i> specularmente prevede le medesime sanzioni per gli organi di	
	revisione.	
	Rispetto all'originaria formulazione dell'articolo in esame si deve rilevare che il	
	d.l. n.174/2012 ha, per così dire, ridotto la "soglia di punibilità", perché ha eli-	
	minato il necessario e previo riconoscimento della responsabilità per danni (era-	
	riali) prodotti nei cinque anni precedenti al dissesto ed ha previsto che la re-	
	sponsabilità possa essere riferita alla semplice "contribuzione" al verificarsi del	
	dissesto, in luogo della precedente formulazione secondo cui il dissesto avrebbe	
	dovuto essere " <i>diretta conseguenza</i> " delle condotte commissive o omissive, conno-	
	tate da dolo o colpa grave.	
	Per quanto sopra, secondo il testo vigente dell'art. 248, comma 5, avendo il legi-	
	slatore svincolato il profilo sanzionatorio dall'accertamento di eventuali danni	
	prodotti, appare teleologicamente incontestabile che il riconoscimento della re-	
	sponsabilità per aver <i>contribuito</i> al dissesto e l'applicazione delle sanzioni pecu-	
	niarie coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo.	
	Né il presente rito offre meno garanzie del rito ordinario, in quanto:	
	- non sussiste alcun limite alla piena potestà accertativa sia del giudice monocra-	
	tico che del collegio, in fase di opposizione, in ordine alla verifica dei presuppo-	
	sti per l'applicazione delle sanzioni;	
	- la fase dinanzi al giudice monocratico non è un procedimento cautelare, né	
	37	

	una fase a cognizione sommaria. Al contrario, è un procedimento di merito a	
	cognizione piena, tant'è che il giudice, ai sensi dell'art. 134 c.g.c., nella determi-	
	nazione della sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, della	
	condotta posta in essere e delle conseguenze della violazione;	
	- il rito in esame non limita in alcun modo il diritto di difesa delle parti, né il	
	pieno contraddittorio tra le stesse. Le parti partecipano pienamente alla fase	
	monocratica. Inoltre, il decreto del giudice è ricorribile in opposizione al colle-	
	gio e la sentenza del collegio può a sua volta essere gravata di appello;	
	- per quanto detto precedentemente, la valutazione sia dell'elemento soggettivo	
	che del contributo causale avviene nel pieno rispetto della clausola generale del-	
	la responsabilità amministrativa di cui all'art. 1 della l. n. 20/1994.	
	2.2. SULL'ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART.	
	245, COMMA 5, DEL TUEL.	
	Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione – sollevata dall'opponente Li-	
	guori - di illegittimità costituzionale dell'art. 245, comma 5, del TUEL, nella	
	parte in cui determina una misura interdittiva fissa senza possibilità di gradua-	
	zione da parte del Giudice.	
	Ebbene, con riferimento alle sanzioni interdittive o di “ <i>status</i> ” che pongono li-	
	miti sia all'elettorato passivo, per gli amministratori, sia alla nomina negli organi	
	di revisione, per i revisori dei conti, secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-	
	<i>bis</i> dell'art. 248 cit., rileva il Collegio come il procedimento presenti notevoli	
	analogie con quello previsto nel caso di irrogazione di pene accessorie penali	
	(art. 19 c.p.) le quali, pur conseguendo di diritto alla condanna (art. 20 c.p.),	
	vanno comunque dichiarate dal giudice, ovvero alle ipotesi di irrogazione di	
	sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale (revoca o so-	
	38	

	spensione della patente di guida <i>ex art. 222 del c.d.s.</i>), che vengono poi applicate dal Prefetto competente per territorio.	
	Le sanzioni interdittive o “ <i>di status</i> ” “da dissesto” infatti, conseguono di diritto all’unico accertamento della responsabilità alla contribuzione del dissesto, nell’ambito del medesimo rito sanzionatorio, operato dal giudice contabile nel proprio provvedimento. In altri termini, il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto si pone come condizione necessaria per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni di <i>status</i> .	
	Del resto, come è noto, secondo la Corte costituzionale, “ <i>il bilancio è un “bene pubblico”, nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte del l’ente territoriale, sia in ordine alla acquisizione delle entrate sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato</i> ”. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 21 giugno 2016; id. in termini, n. 80/2017, n. 228/2017, n. 49/2018).	
	La Corte costituzionale, con particolare riguardo alla normativa in esame, ha precisato che “ <i>Le attuali norme sul dissesto finanziario sono dunque espressive di un bilanciamento non irragionevole tra l’esigenza, che è alla base dei traffici commerciali, che si correla all’art. 41 Cost., di tutelare i creditori e l’esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell’ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale.</i> ” (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 219 del 24 ottobre 2022). Il legislatore ha, infatti, regolato in maniera dettagliata e rigorosa sia la fase antecedente che quella successiva alla dichiarazione del dissesto, considerato che “ <i>l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa deve essere esercitata nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e che gli enti territoriali devo-</i>	
	39	

	<i>no contribuire, insieme agli altri enti della finanza allargata, all’osservanza dei vincoli deri-</i>	
	<i>vanti dall’ordinamento dell’Unione europea”</i> (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 115	
	del 23 giugno 2020). Nell’ambito di tale disciplina, nella quale si concretizza la	
	tutela costituzionale del bilancio come “bene pubblico”, l’art. 248 del TUEL,	
	prevede, tra le conseguenze della dichiarazione di dissesto, la sanzione interdittiva	
	nei confronti degli amministratori degli enti locali che abbiano contribuito,	
	con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al ver-	
	rificarsi del dissesto.	
	Appare, pertanto, costituzionalmente legittimo, perché ragionevole, in caso di	
	evidente e grave violazione di tali principi, inibire l’accesso ad una carica pub-	
	blica per un arco temporale astrattamente ritenuto ragionevole dal legislatore, in	
	ragione delle funzioni pubbliche disimpegnate. Sul punto, è appena il caso di	
	ricordare, inoltre, che la Corte costituzionale, pronunciandosi su disposizioni	
	normative sovrapponibili a quelle denunciate di incostituzionalità in questa sede	
	(e cioè sul d.lgs. n. 235/2012), ha affermato che è escluso “ <i>che le misure della in-</i>	
	<i>candidabilità, della decadenza e della sospensione abbiano carattere sanzionatorio</i> ”; piuttosto esse costituiscono “ <i>conseguenze del venir meno del requisito soggettivo per l’accesso alle</i>	
	<i>cariche considerate o per il loro mantenimento: “nelle ipotesi legislative di decadenza ed anche</i>	
	<i>di sospensione obbligatoria dalla carica elettiva previste dalle norme denunciate non si tratta</i>	
	<i>affatto di “irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì</i>	
	<i>di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l’ufficio pub-</i>	
	<i>blico elettivo”</i> (sentenza n. 295 del 1994), nell’ambito di quel potere di fissazione dei “ <i>requisiti</i> ” di eleggibilità, che l’art. 51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legisla-	
	tore (sentenza n. 25 del 2002).” (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 236 del 19	
	novembre 2015; id. in termini, n. 276/2016; n. 230 del 2021).	
	40	

	2.2.2. In conclusione, è evidente la manifesta infondatezza della questione di	
	costituzionalità sollevata dall’opponente Liguori, posto che, come più volte af-	
	fermato dalla giurisprudenza costituzionale, le sanzioni interdittive, come quelle	
	in esame, al pari di quelle conseguenti alla commissione di determinati reati,	
	non hanno natura sanzionatoria (<i>id est</i> : punitiva) ma costituiscono espressione	
	dei principi costituzionali sopra richiamati e, pertanto, sono sanzioni di <i>status</i>	
	ostative, volte alla protezione della comunità amministrata da ulteriori danni che	
	possano essere arrecati da amministratori incapaci di garantire una sana ammi-	
	nistrazione. Si tratta, in buona sostanza, del venir meno dei requisiti soggettivi	
	di onorabilità per l’esercizio delle funzioni (cfr. in termini, Corte costituzionale,	
	sentenza n. 132 del 15 maggio 2001). L’art. 248, quinto comma, del TUEL non	
	appare, pertanto, in contrasto con l’art. 3 della Cost., posto che il suo scopo è	
	quello di precludere a quegli amministratori che hanno concorso, con dolo o	
	colpa grave, ad arrecare una significativa lesione (dissesto finanziario) al bilancio	
	dell’ente, inteso come “bene pubblico”, la possibilità di tornare a ricoprire cari-	
	che elettive per un ragionevole arco di tempo, e ciò al fine di preservare	
	l’equilibrio di bilancio dell’ente locale nei futuri esercizi.	
	Pertanto, i dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione in parola sono	
	stati fugati anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n.	
	4/2022/QM/PROC, ove, tra l’altro, si legge che il rito sanzionatorio non limita	
	in modo sostanziale il diritto di difesa delle parti, né il contraddittorio tra le	
	stesse, potendo le parti partecipare alla fase monocratica, opporsi al decreto del	
	giudice monocratico e appellare la sentenza del collegio; che la valutazione sia	
	dell’elemento soggettivo che del contributo causale avviene nel pieno rispetto	
	della clausola generale della responsabilità amministrativa di cui all’art. 1 della l.	
	41	

n. 20/1994.

2.3. SULLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI SANZIONI DI STATUS.

Quanto poi alla lamentata carenza di giurisdizione della Corte dei conti in materia di sanzioni di *status*, non merita condivisione l'assunto di fondo secondo cui la giurisdizione della Corte riguarderebbe le sole sanzioni pecuniarie.

La difesa parte da un presupposto del tutto fuorviante, poiché non tiene conto che, nella specie, la giurisdizione della Corte dei conti si radica, secondo quanto previsto dalla citata norma, sull'unico accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la condotta tenuta ed il conseguente dissesto che, come già precisato, non richiede più una causalità diretta con il dissesto, bensì il mero contributo causale.

Dal medesimo ed unico accertamento discendono, infatti, due effetti: quello di condanna alla sanzione pecuniaria, così come previsto dall'art. 248, comma 5 e 5-*bis*, e quello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive o di *status* previste dai medesimi commi, che verranno poi irrogate dall'autorità amministrativa competente.

Il giudice contabile, pertanto, ha cognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall'unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori per aver contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto.

D'altronde, i citati effetti sullo *status* dei responsabili vanno dichiarati dal giudice contabile anche per motivi di certezza, dal momento che, in ipotesi di eventuali contrasti in ordine alle misure di cui si discute, qualunque altro giudice (ordina-

	rio o amministrativo) dovrebbe rivalutare un accertamento (quello relativo al	
	contributo causale al dissesto) sul quale il Giudice contabile già si è pronuncia-	
	to, con intuibili possibili contrasti di giudicati in una materia che il legislatore	
	ha, invece, inteso riservare alla giurisdizione della Corte dei conti.	
	Anche a questo riguardo si sono pronunciate le Sezioni Riunite, con la citata	
	decisione n. 4/2022, ed hanno affermato che <i>“il riconoscimento della responsabilità</i>	
	<i>per aver contribuito al dissesto e l'applicazione delle sanzioni coincidono e sono accomunati in</i>	
	<i>un unico momento accertativo, non essendo ipotizzabile che un accertamento di responsabilità</i>	
	<i>possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionato-</i>	
	<i>torio [...] il giudice contabile, pertanto, ha cognizione piena su entrambi gli effetti che deriva-</i>	
	<i>no dall'unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori che</i>	
	<i>abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al verificarsi</i>	
	<i>del dissesto”</i> (SSRR Sentenza n. 4/2022/QM/PRO, <i>cit.</i>).	
	2.4. SULLA LAMENTATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	
	PER ECCESSO DI DELEGA LEGISLATIVA.	
	Da ultimo, è parimenti infondata la questione di legittimità costituzionale pro-	
	spettata dall'opponente Liguori con riguardo all'eccesso di delega legislativa sul	
	codice di rito.	
	Come è noto, gli articoli da 133 a 136 del codice di giustizia contabile discipli-	
	nano il <i>“Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria”</i> , (in questa	
	sede azionato) proprio in attuazione del principio e criterio direttivo recato	
	nell'articolo 20, comma 1, della legge n. 124 del 2015 prevedente l'emanazione	
	di un <i>“decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale con-</i>	
	<i>cernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giu-</i>	
	<i>dizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte”</i> .	
	43	

	La codificazione normativa, introdotta negli articoli citati, lungi dall'eccedere la	
	delega legislativa l'ha invece pienamente attuata, conducendo processualmente	
	ad unità i giudizi in questione, prima di allora privi di una disciplina processuale	
	di riferimento.	
	Esempio paradigmatico di fattispecie sanzionatoria anteriore alla legge delega è	
	quella contenuta nell'art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002 secondo cui	
	<i>“Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle</i>	
	<i>di investimento, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono</i>	
	<i>nulli. Le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli am-</i>	
	<i>ministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria</i>	
	<i>pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita</i>	
	<i>al momento di commissione della violazione”</i> .	
	Su questa tipologia di giudizi si erano espresse le Sezioni Riunite della Corte dei	
	conti, con la sentenza n. 12 del 2007, di fatto riconducendo tali giudizi al rito	
	ordinario.	
	Il codice di giustizia contabile, dunque, nel rispetto della delega conferita ha da-	
	to una disciplina processuale unitaria a queste fattispecie sanzionatorie, preve-	
	dendo un rito che si instaura mediante ricorso ad un giudice monocratico che	
	decide in contraddittorio con decreto, fatta salva poi l'opposizione al Collegio e	
	il successivo appello.	
	Nessun eccesso di delega si è dunque creato, bensì è stato rispettato il parame-	
	tro definito dal legislatore, creando un rito (quello da responsabilità c.d. sanzio-	
	natoria), che non differisce da quello ordinario se non per l'introduzione di una	
	ulteriore fase iniziale, dinnanzi al giudice monocratico, che poi può essere op-	
	posto davanti al Collegio e che fa salvo il successivo grado di appello. Pertanto,	
	44	

	il sanzionatorio non soltanto non limita il diritto di difesa delle parti, ma addirittura contempla una fase (quella monocratica), che si aggiunge alla fase collegiale	
	e a quella di appello.	
	3. SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.	
	Ancora in via preliminare, deve darsi atto che l'opponente Rugiano ha chiesto la	
	sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del parallelo procedimento penale.	
	L'istanza deve essere disattesa.	
	È, infatti, principio acquisito all'ordinamento quello della completa autonomia	
	del giudizio contabile rispetto agli altri giudizi, sicché ciascun giudice,	
	nell'ambito del proprio plesso giurisdizionale, è autonomo nella valutazione dei	
	fatti e del materiale probatorio sottoposto al suo esame, qualunque ne sia	
	l'origine, salvi i soli casi di pregiudizialità tassativamente previsti	
	dall'ordinamento e salvi naturalmente i casi e i limiti dell'efficacia esterna del	
	giudicato penale.	
	4. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.	
	Con riguardo all'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente Liguori, in	
	disparte la tardività della costituzione davanti al Giudice designato, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, il <i>dies a quo</i> per l'azione in parola decorre	
	dalla data di approvazione della delibera di dissesto. Nel caso di specie, il disse-	
	sto è stato dichiarato con deliberazione del consiglio comunale del 24 luglio	
	2019 mentre il ricorso per l'applicazione della sanzione è stato notificato alla	
	Rugiano in data 16.3.2024, ossia prima che fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione.	
	5. NEL MERITO.	
	45	

	Preliminarmente, occorre considerare che il dissesto è una condizione patologica dell'ente locale, in cui l'ente medesimo non è più in condizione di fornire i	
	beni e i servizi essenziali alla propria comunità.	
	I fattori che possono causarlo sono molteplici, ma normalmente le condizioni	
	del dissesto maturano nel corso di svariati anni.	
	Il dato che colpisce nella vicenda di Cerchiara di Calabria è la circostanza che le	
	cause del dissesto medesimo siano emerse repentinamente. L'esposizione debi-	
	toria del Comune è silenziosamente maturata nel corso degli anni salvo poi	
	“esplodere” nel 2019.	
	Appare, dunque, singolare che nessuno (amministratori; revisore dei conti; re-	
	sponsabile dell'Ufficio finanziario) fosse a conoscenza della gravità della situa-	
	zione. Le posizioni maggiormente coinvolte sono quelle del Sindaco Carloma-	
	gno (che era stato Sindaco anche nella legislatura anteriore alle elezioni del	
	2014) e del revisore dei conti (che, come si dirà, è figura istituzionalmente pre-	
	posta alla garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente), oltre naturalmente a	
	quello tra gli assessori che ha avuto la delega al bilancio e che – ferma la re-	
	sponsabilità di tutti gli altri, ad ogni modo – più degli altri doveva avvedersi del-	
	lo stato dei fatti e prendere provvedimenti.	
	Questi opposenti correttamente sono stati destinatari della sanzione nella misu-	
	ra del massimo edittale nell'ambito del decreto n. 1/2024, in questa sede oppo-	
	sto. Per questi opposenti, più ancora che per tutti gli altri, anche escludendo un	
	comportamento di voluto occultamento del disavanzo, il semplice dato del non	
	essersi avveduti di una situazione finanziaria così grave costituisce di per sé una	
	grave colpa nell'espletamento della propria funzione.	
	L'elezione degli amministratori da parte dell'elettorato attivo, nonché la nomina	
	46	

	a revisore dei conti da parte dell'Autorità competente, impongono che agli am-	
	ministratori e al revisore viene affidata la cura concreta dell'ente. Volendo usare	
	una metafora, il Sindaco in carica per vari anni (o l'Assessore o il revisore dei	
	conti) che non si avvedono di una gravissima patologia in atto nell'ente di cui	
	debbono prendersi cura, agiscono con la medesima negligenza di un sanitario a	
	cui ipoteticamente viene affidato un paziente e che non si avvede della circo-	
	stanza che è in atto una patologia mortale.	
	5.1. SULLA COLPA GRAVE IN RELAZIONE ALL'ESISTENZA DI	
	PARERI TECNICI. SULLA CD. ESIMENTE POLITICA.	
	Una delle principali doglianze avanzate dagli opposenti consiste nella asserita	
	assenza di colpa grave, per esistenza di pareri tecnici favorevoli.	
	Tutti gli atti adottati e contestati dalla Procura sarebbero stati muniti dei relativi	
	pareri favorevoli del responsabile dell'Ufficio finanziario e dell'organo di revi-	
	sione, assente soltanto nella deliberazione della Giunta comunale n. 44 del	
	11.04.2017 per giustificata ragione (malattia del responsabile dell'Ufficio finan-	
	ziario). Siccome lo schema legale prevede un'istruttoria ad opera del responsabi-	
	le finanziario, il parere positivo di quest'ultimo e del revisore dei conti nonché	
	l'assenza di rilievi ad opera della Sezione di controllo della Corte dei conti re-	
	gionale, confermerebbero la correttezza dell'operato degli amministratori e la	
	totale assenza di colpa grave.	
	Questa eccezione, da parte di taluni opposenti, è poi affiancata dal richiamo alla	
	cd. esimente politica, ossia all'art. 1, comma 1-ter, della legge 14 gennaio 1994 n.	
	20, ove si legge che <i>“Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici</i>	
	<i>tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in</i>	
	<i>buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione”</i> .	
	47	

Le due eccezioni possono essere trattate congiuntamente.

5.2. Il dato da cui muovere è che, per pacifica giurisprudenza, la cd. esimente politica non è applicabile nel caso di atti che, come l'approvazione del rendiconto di esercizio, sono assegnati dalla legge alla competenza dell'organo politico. Conseguentemente, la scriminante politica non è applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive e, comunque, di mero supporto strumentale (Sez. II d'Appello n. 111/2018; Sez. II d'Appello, n. 29/A/1999; n. 303/A/2003; Sez. Lazio, n. 2087/2005; Sez. Lombardia, n. 323/2003; Sez. I d'Appello n. 407/2017; Sez. III d'Appello n. 129/2017).

Inoltre, e con maggiore dettaglio, *“per pacifica giurisprudenza, la suddetta esimente non è applicabile nel caso di atti che, come l'approvazione del rendiconto di esercizio, sono assegnati dalla legge alla competenza di un organo politico” e “la presenza di pareri favorevoli e/o l'assenza di rilievi di legittimità da parte del Segretario-Direttore generale o dei Revisori dei conti non sono sufficienti a dispensare i componenti dell'organo politico dalle loro eventuali responsabilità”* sicché *“dispensare i componenti dell'organo politico da ogni responsabilità significherebbe praticamente ridurre, contrariamente alla volontà del legislatore, la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto a mera ratifica di decisioni assunte da altri”* (Sez. Campania nn. 1071/2018 e 314/2019; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 122/2021).

Queste posizioni sono espresse da giurisprudenza assolutamente pacifica, correttamente invocata anche dal Giudice designato e dalla quale il Collegio non ha ragione per discostarsi.

Appurato, pertanto, che l'adozione di provvedimenti inerenti al bilancio dell'ente è un atto proprio degli amministratori, è evidente ch'essi non risultano

	giustificati laddove, anche in assenza di allarmi espliciti da parte degli organi	
	tecnici, si siano appiattiti sulle risultanze del parere.	
	Taluni opposenti lamentano che il Giudice designato avrebbe sminuito la por-	
	tata dei pareri favorevoli degli uffici sull’assunto che il soggetto che li ha formu-	
	lati (dott. Morise Guarascio) fosse compiacente. Tale considerazione appare	
	priva di pregio ove si consideri che, comunque, l’esistenza di un parere tecnico	
	supporta ma non vincola l’esito di decisioni su atti di competenza degli organi	
	di governo.	
	Peraltro, e dal proprio canto, i medesimi opposenti sminuiscono a loro volta i	
	rilevi avanzati dai consiglieri di minoranza, affermandone l’inidoneità a fungere	
	da campanello d’allarme in quanto provenienti dall’opposizione (dunque stru-	
	mentali alla contrapposizione politica) e per di più da soggetti non dotati di par-	
	ticolari o specifiche competenze professionali in materia contabile o di finanza	
	pubblica (una farmacista, un tecnico della prevenzione, un geometra) a fronte	
	dei pareri positivi degli uffici. Anche tale argomentazione appare priva di pre-	
	gio, posto chi ha responsabilità politico-amministrative è tenuto ad esaminare	
	(motivando il proprio eventuale dissenso) tutte le istanze, le osservazioni e le	
	formali contestazioni che, nel merito, riguardino il corretto esercizio dell’azione	
	amministrativa, soprattutto quando le stesse denunciano puntualmente criticità	
	relative alla condizione economica e patrimoniale dell’ente locale.	
	Pertanto, considerato che l’ente versava da tempo in una situazione economica	
	e finanziaria gravissima, emersa soltanto nel 2019, occorre valutare se sussiste-	
	vano “campanelli di allarme” che gli amministratori e il revisore dei conti	
	avrebbero colpevolmente ignorato, salvo poi valutare la gravità o meno della	
	colpa.	
	49	

	A questo riguardo, si deve necessariamente muovere dalla relazione del Revisore Converso del 19/7/2019.	
	5.2.1. a) Il mancato rispetto dei principi contabili in materia di accertamento delle entrate.	
	È emerso che nelle annualità dal 2014 al 2018 le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti non sono mai state accertate sulla base delle riscossioni effettivamente effettuate, in tal modo determinando un accertamento che ha ecceduto il riscosso per € 1.581.976,74 i quali hanno contribuito ad impegnare la spesa, dando origine ad anticipazioni di cassa e/o debiti. Tale grave irregolarità contabile ha quindi prodotto un danno inequivocabile alle finanze dell'ente.	
	Pressocché tutti gli oppositori si difendono al riguardo affermando di avere affidato alla società Areariscossioni s.r.l., la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali dell'ente, demandando al responsabile dell'area finanziaria la stipula di apposito disciplinare e l'adozione di tutti gli atti consequenziali. Sebbene <i>ex post</i> tale affidamento non si sia rivelato idoneo a risolvere la criticità di riscossione delle entrate, al momento in cui è stato conferito non vi sarebbero stati elementi dai quali desumere l'inadeguatezza dello stesso al raggiungimento dello scopo da perseguire.	
	Le suesposte argomentazioni difensive non sono, tuttavia, idonee a mandare esente da responsabilità gli oppositori.	
	L'affidamento del servizio alla società Area riscossioni ha, infatti, avuto luogo soltanto nell'anno 2017, restando in tal modo privi di giustificazione gli anni 2014, 2015 e 2016. Il Giudice designato ha correttamente rilevato la differenza tra accertato e riscosso nel triennio anteriore all'affidamento, trattandosi di im-	
	50	

	porti significativi (€ 353.451,50 per il 2014; € 342.837,38 nel 2015 e €	
	401.257,79 nel 2016). Si tratta di cifre che, già di per sé, sono idonee a pregiudicare gli equilibri di un ente, peraltro piccolo come quello di Cerchiara di Calabria. Resta fermo che, come pure correttamente rilevato dal Giudice designato,	
	anche la decisione di esternalizzazione del servizio non esime poi	
	l'amministrazione comunale dalla responsabilità di vigilare sull'effettività della	
	riscossione.	
	5.2.2. b) Il maggior accertamento in materia di solidarietà.	
	La seconda causa di dissesto individuata dalla relazione del revisore Converso	
	attiene all'entrata per il Fondo di solidarietà la quale, sempre in riferimento agli	
	anni dal 2014 al 2018, risulta iscritta con importi differenti da quanto riportato	
	sul sito di Finanza Locale. È, infatti, emerso che l'iscrizione in bilancio delle	
	predette risorse è stata maggiorata di € 244.785,60, in tal modo favorendo una	
	maggior spesa priva di una reale copertura. Questo significa che i dati indicati	
	nei bilanci redatti dal 2014 al 2018 sono assolutamente inesatti e questo importa:	
	(i) sotto il profilo dell'elemento soggettivo, una violazione gravissima delle	
	regole di bilancio che l'amministratore non può non conoscere e del cui rispetto	
	risponde perché – come più volte correttamente evidenziato dal Giudice designato –	
	l'approvazione del bilancio è atto proprio dell'organo di amministrazione, che ne	
	risponde personalmente. La circostanza che nell'approvazione del	
	bilancio il vertice si avvalga di organi tecnici non lo esime da responsabilità allo	
	stesso modo in cui il privato cittadino è responsabile della propria dichiarazione	
	dei redditi, benché effettuata sulla base della consulenza del proprio commercialista;	
	(ii) sotto il profilo del nesso causale è evidente che l'iscrizione di importi	
	eccedenti per € 244.785,60 (che si aggiungono alla somma di € 1.581.976,74 re-	
	51	

	lativa alle mancate riscossioni dei tributi) hanno determinato spese prive di co-	
	pertura. E il nesso causale appare ancor più evidente allorché si consideri che	
	trattasi di cifre non di poco rilievo nell’ambito del bilancio di un ente locale di	
	modesta entità come il Comune di Cerchiara.	
	Il revisore Rugiano ha precisato di essersi sempre premurata di sollecitare	
	l’Ufficio finanziario, nella persona del dott. Ruscelli, al fine di verificare la esat-	
	tezza dei dati, per come asseritamente documentato.	
	L’argomento, tuttavia, non coglie nel segno.	
	Ai sensi dell’art. 239, comma 1°, del TUEL, al revisore dei conti negli enti locali	
	competete la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della	
	gestione persino quando si avvale per l’esercizio della propria funzione della	
	collaborazione di altri soggetti egli risponde sempre e comunque della corret-	
	tezza del proprio operato. La corretta esecuzione del proprio incarico postula,	
	infatti, necessariamente la verifica dei dati che gli vengono forniti dagli uffici,	
	pena la totale inutilità del ruolo svolto nell’ente. È, dunque, inevitabile che sus-	
	sista la colpa grave dei revisori per omesso controllo dei dati forniti; limitarsi ad	
	affermare di aver sollecitato dati corretti senza evidentemente averli rivisti equi-	
	vale a snaturare il compiti di vigilanza assegnato <i>ex lege</i> al revisore, quale garante	
	della regolarità contabile dell’ente.	
	5.2.3. c) La mancata previsione del FCDE.	
	Altra grave violazione che la Procura ha contestato agli odierni opposenti è la	
	mancanza del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Dal 2015 in poi, infatti, non è	
	stato redatto il prospetto relativo alla composizione dell’accantonamento del	
	FCDE da inviare con il certificato di bilancio; nei bilanci di previsione dal 2015	
	in poi il FCDE non risulta iscritto, ad eccezione per l’esercizio 2018 per il quale	
	52	

	è stato previsto un importo di € 20.000,00, giudicato nella relazione del dott.	
	Converso assolutamente iniquo sia in astratto, in relazione alla normativa di set-	
	tore, sia in relazione alle reali esigenze dell'ente, per le quali il fondo avrebbe	
	dovuto ammontare ad almeno € 1.200.000.	
	Ritiene il Collegio che si tratti invero di una irregolarità di notevole gravità.	
	Com'è noto, il FCDE previsto dal d.lgs. n. 118/2011 ha come scopo la creazio-	
	ne di idonei accantonamenti a fronte di residui attivi, come posta correttiva del-	
	le entrate in bilancio e dei residui a rendiconto, che per diverse ragioni sono	
	stimati di difficile esazione.	
	In altri termini, con il FCDE, inteso come quota accantonata sul risultato di	
	amministrazione, si controbilancia l'ammontare dei residui attivi di più remota	
	imputazione e, pertanto, di più dubbia e difficile esazione, per i quali non è cer-	
	ta la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada,	
	gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione.	
	Dal punto di vista normativo si deve fare riferimento, per le entrate di dubbia	
	esigibilità, al principio contabile 3.3 indicato nell'allegato 4.2 del d. lgs. n.	
	118/2011. L'accantonamento al FCDE non può essere oggetto di impegni e	
	genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione	
	come quota accantonata.	
	Il medesimo principio contabile prevede che l'ammontare dell'accantonamento	
	<i>“è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si</i>	
	<i>formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque</i>	
	<i>esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di</i>	
	<i>entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accele-</i>	
	<i>razione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibi-</i>	
	53	

lità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”.

La difesa dei convenuti Carlomagno, Ramundo, Armentano e Lupinacci contesta che non vi era ragione di dubitare degli equilibri di bilancio dell'ente. Se è vero, infatti, che i consiglieri di minoranza, con propri rilievi, avevano evidenziato l'esistenza di una massa di residui attivi di dubbia esigibilità, tuttavia detti rilievi non potevano considerarsi determinanti perché “1) *provenivano dai consiglieri di opposizioni che, secondo le ordinarie e consuete dinamiche della strumentale contrapposizione politica, per esercitare il proprio opportunistico ruolo di contrapposizione, avanzavano osservazioni e contestazioni in ogni consiglio comunale e in merito ad ogni argomento all'ordine del giorno; 2) non provenivano da soggetti dotati di particolari o specifiche competenze professionali in materia contabile o di finanza pubblica (Lauria Catia è una farmacista, Valentino Antonio un tecnico della prevenzione, Lauria Andrea un geometra); 3) in particolare, quei rilievi, contrastavano radicalmente con i rilievi e i pareri positivi degli uffici amministrativi e in particolare del responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei conti”.*

In primo luogo, come già anticipato, è totalmente priva di fondamento l'affermazione che riduce a mere beghe politiche i rilievi della minoranza, ove gli stessi abbiano puntualmente evidenziato rilevanti criticità della situazione economica e patrimoniale dell'ente locale, e ciò anche a prescindere dal fatto che tali rilievi provenissero da soggetti non dotati di competenza tecniche. L'amministratore che si veda avanzare dei rilievi puntuali da parte di un consigliere, sia esso di maggioranza che di opposizione, è tenuto ad esaminarli e a motivare l'eventuale dissenso, compiendo le opportune verifiche preliminari.

Discutibile è poi l'assunto per cui tali rilievi contrastavano “radicalmente” con i rilievi e i pareri positivi degli uffici, ove si consideri che non vi è mai stata una radicale presa di posizione degli uffici tecnici circa l'assenza di crediti di dubbia

	esigibilità ed anzi , seppure “timidamente”, il Revisore Rugiano nel 2015 aveva	
	suggerito di monitorare i residui attivi e di iscrivere in bilancio un fondo di sva-	
	lutazione crediti per quelli di dubbia esigibilità; parimenti nella relazione al bi-	
	lancio di previsione 2017-2019 era pur sempre stato rappresentato “il mancato	
	equilibrio di bilancio”.	
	Queste osservazioni del Revisore – giustamente ritenute non sufficientemente	
	efficaci da parte del Giudice designato, perché a fronte di una situazione così	
	critica il revisore avrebbe dovuto rendere parere negativo ed essere assai più in-	
	cisivo nel formulare osservazioni - sicuramente però escludono quel “radicale	
	contrasto”, ventilato dagli opposenti rispetto ai rilevi della minoranza.	
	Se non altro, i rilievi della minoranza e le - lo si ribadisce – seppur “timide” os-	
	servazioni del Revisore, avrebbero quantomeno dovuto stimolare una riflessio-	
	ne negli amministratori. Di qui la colpa grave (anzi gravissima) degli stessi.	
	L’assenza del FCDE, e la successiva sottostima (avvenuta allorché il fondo è	
	stato istituito), non possono non aver contribuito ad aggravare la situazione fi-	
	nanziaria dell’ente, che necessitava di misure da intraprendersi con tempestività.	
	In ordine alla sua quantificazione, operata nel 2018 in € 20.000, basta raffronta-	
	re tale cifra con l’importo delle mancate riscossioni dei tributi (€ 1.581.976,74	
	nelle annualità 2014/2018) per comprendere la sostanziale iniquità del Fondo	
	costituito.	
	5.2.4. d) Il ricorso alle anticipazioni di cassa.	
	Altro addebito mosso dalla Procura è quello per cui l’ente ha fatto frequente-	
	mente ricorso all’anticipazione di Tesoreria denotando una irregolare gestione	
	finanziaria ed una crisi di liquidità.	
	Stando alla relazione del revisore Converso il Comune di Cerchiara di Calabria,	
	55	

	nonostante i benefici finanziari concessi dai DL nn. 35/2013, 66/2014 e	
	78/2015, per i quali ha ottenuto una liquidità quantificata in € 2.438.130,73 da	
	restituire in 30 anni, avrebbe iniziato ad avere una difficoltà di cassa a decorrere	
	dall'anno 2016. Per di più, il Comune di Cerchiara di Calabria ha rendicontato	
	pagamenti di fornitori soltanto per € 1.994.086,52 a fronte dell'intera somma	
	percepita ed ha tenuto in cassa, contrariamente ai vincoli previsti dalla già men-	
	zionata normativa, la residua somma di € 444.044,21.	
	La restituzione di tale importo, non utilizzato, avrebbe comportato un paga-	
	mento minore di interessi in modo tale da non aggravare maggiormente la si-	
	tuazione finanziaria dell'Ente.	
	Ora, una definizione di “anticipazione” può essere ricavata dall'art. 3, comma	
	17, ultimo periodo, della l. n. 350/2003 in base al quale possono dirsi tali quelle	
	<i>“operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite</i>	
	<i>massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di</i>	
	<i>effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.</i>	
	Mentre per le anticipazioni di tesoreria il principale referente normativo è l'art.	
	222 del TUEL, le anticipazioni di liquidità sovente sono previste da normative	
	speciali.	
	È un dato incontestato che il Comune di Cerchiara ha chiesto anticipazioni di	
	liquidità ai sensi del DL nn. 35/2013, 66/2014 e 78/2015 (dunque con il preci-	
	so vincolo di destinazione al pagamento dei debiti pregressi certi, liquidi ed esi-	
	gibili). Nella specie non è contestato il mancato uso di queste somme bensì la	
	non tempestiva restituzione a fronte del mancato utilizzo, in tal modo facendo	
	maturare interessi nei confronti dell'ente concedente (Cassa Depositi e Prestiti).	
	Si tratta senz'altro di un evidente profilo di colpa grave, atteso che con questo	
	56	

	operato non soltanto non si è ottemperato ai propri impegni contrattuali intra-	
	presi al momento di sottoscrizione del contratto di anticipazione di liquidità, ma	
	si è aggravata la situazione dell'ente facendo inutilmente maturare interessi.	
	Inutile dire che di queste ulteriori passività create a danno dell'ente rispondono	
	sia gli amministratori (che erano tenuti a usare quelle somme oppure a restituir-	
	le) nonché il revisore, per non aver segnalato tale anomalia finanziaria.	
	5.2.5. e) Il mancato riaccertamento di consistenti residui di vecchia iscri-	
	zione.	
	Ove correttamente compiuto, il riaccertamento avrebbe consentito di ripianare	
	l'eventuale disavanzo in un lungo periodo sfruttando le agevolazioni concesse	
	dallo Stato (che invece sono state inutilmente mantenute e non tempestivamen-	
	te restituite).	
	Gli amministratori oppositori si difendono affermando di avere proceduto al	
	riaccertamento (delibera GC n. 50 del 19.05.2015; delibera GC n. 29 del	
	23.04.2016; delibera GC n. 43 del 11.04.2017 e delibera GC n. 51 del	
	04.05.2018) e che se i dati alla base del riaccertamento fossero errati, la respon-	
	sabilità sarebbe da ascrivere al responsabile dell'Ufficio finanziario.	
	Ora, l'aver provveduto formalmente al riaccertamento, non può di per sé scri-	
	minare laddove l'operazione sia stata del tutto inadeguata.	
	Correttamente il Giudice designato ha osservato che il riaccertamento del 2019,	
	che ha portato al dissesto, ha previsto la cancellazione di residui attivi di valore	
	di poco superiore a 11 milioni di euro e di residui passivi di importo appena su-	
	periore a 9,65 milioni di euro; cifre, queste, a cui non si sarebbe giunti se i riac-	
	certamenti negli anni precedenti fossero stati corretti.	
	Il Giudice designato ha ritenuto che, anche a voler ammettere una responsabili-	
	57	

	tà dell'allora Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Morise Guarascio,	
	questi rivestiva quel ruolo in ragione di un contratto di collaborazione, oggetto	
	di contestazione, indicato quale contributo causale al dissesto, in quanto tale	
	<i>“espressione di una scelta comunque fiduciaria da parte degli amministratori”.</i>	
	Gli opposenti contestano la sminuizione del parere del dott. Morise Guarascio	
	affermando che, in buona sostanza, non si può depotenziare la valenza di un	
	parere reso dal soggetto a cui <i>ex lege</i> compete l'istruttoria (art. 153, comma 4,	
	d.lgs. n. 267/2000.	
	Sennonché, ferma restando – come già affermato – la paternità in capo agli	
	amministratori delle delibere di accertamento/riaccertamento dei residui, e an-	
	che tralasciando la legittimità o meno del conferimento dell'incarico al dott.	
	Morise Guarascio, non può che condividersi il rilievo del Giudice designato	
	laddove rileva come il carattere fiduciario dell'incarico al Morise Guarascio a	
	maggiori ragione coinvolge nella responsabilità gli amministratori che – come si	
	vedrà e pur a fronte di un concorso espletato e di una graduatoria chiusa – han-	
	no manifestato la ferma intenzione di disattendere quella graduatoria e mante-	
	nere l'incarico al Morise Guarascio, con ciò conferendo piena fiducia al suo	
	operato.	
	5.2.6. Anche con riferimento ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali il	
	requirente rinviene la responsabilità degli amministratori odierni opposenti per	
	il contributo alla causazione del dissesto.	
	È di tutta evidenza che tali debiti avrebbero dovuto trovare la loro corretta im-	
	putazione in termini di competenza all'interno dei bilanci in cui sono stati gene-	
	rati, di talché gli equilibri finanziari accertati con l'approvazione dei rendiconti	
	annuali non sarebbero stati raggiunti.	
	58	

	Ed è evidente la responsabilità del Revisore che, in qualità di organo chiamato a	
	vigilare sulla regolarità dell'ente, non si è avveduto di un tale macroscopico er-	
	rore nei riaccertamenti compiuti. La Rugiano ha affermato che trattasi di un	
	procedimento complesso a iniziativa del responsabile dell'Area finanziaria; che	
	il mantenimento o lo stralcio di un credito o debito presuppone, a monte, una	
	valutazione prudentiale degli organi di gestione e amministrazione dell'Ente;	
	che il revisore dei conti, in assenza del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo	
	crediti di dubbia esigibilità (assenza che afferma di avere debitamente rilevato e	
	reiterato), non sarebbe tenuto a esprimere un parere favorevole, bensì a eviden-	
	ziare l'assenza di una gestione contabile non trasparente.	
	Ora, premesso che – come già detto – non si rivengono in atti segnalazioni	
	adeguate del Revisore a fronte di una situazione grave come quella del Comune	
	di Cerchiara, ancora una volta va rilevato che la ragione stessa della previsione	
	normativa della figura del Revisore risiede nella necessità di assicurare una vigi-	
	lanza attiva sull'ente, onde assicurare gli equilibri di bilancio. Il fatto stesso che	
	si sia arrivati a constatare residui, attivi e passivi, per decine di migliaia di euro,	
	mai emersi prima, è di per sé sintomo che il revisore non ha svolto adeguata-	
	mente la propria funzione di garanzia. Ella afferma di essersi sempre rifatta ai	
	dati forniti dall'Ufficio finanziario ma evidentemente, se sono sfuggite irregola-	
	rità così macroscopiche, deve desumersi che il Revisore non ha mai verificato	
	tali dati, con ciò ancora una volta svuotando di ogni utilità l'incarico rivestito.	
	La gravità della colpa risiede proprio in questo: nell'aver evidentemente omes-	
	so una compiuta verifica dei dati forniti, non spiegandosi altrimenti l'emersione	
	di tali valori soltanto nell'anno 2019.	
	5.2.7. Altra irregolarità nella gestione attiene all'ammontare dei debiti fuori bi-	
	59	

	lancio , dovuto alla scarsa copertura della spesa prevista sia per la Tari che per il servizio acquedotto-fognatura con i relativi accertamenti.	
	La relazione del 2019 segnala, infatti, l'insufficienza degli impegni iscritti in bilancio rispetto alla spesa dei servizi ed una bassa percentuale di riscossione delle entrate che, negli anni presi in considerazione, ha portato un accumulo di debiti per competenza pari ad € 1.713.229,43. A questo dato si aggiunge l' incapacità di recupero dell'evasione negli anni dal 2014 al 2018 laddove, a fronte di accertamenti per recupero ICI e R.S.U. iscritti per € 156.393,00, l'ente ha soltanto incassato € 4.198,00.	
	5.3. GLI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTRANEI AI RUOLI DEL COMUNE.	
	La Procura ha contestato la decisione di conferire due incarichi a soggetti estranei all'organico dell'ente: l'uno, al professionista esterno Morise Guarascio, l'altro alla professionista esterna dott.ssa Laino.	
	5.3.1. L'INCARICO AL DOTT. MORISE GUARASCIO.	
	Quanto al primo incarico (responsabile ufficio finanziario), conferito al dott. Morise Guarascio, gli opposenti hanno affermato che in ottemperanza all'Ordinanza cautelare n. 305/2010 T.A.R. Calabria Catanzaro, con Delibera di Giunta n. 60 del 20. 04.2010, l'incarico in parola sarebbe stato sospeso. Tuttavia, l'atto di conferimento di tale incarico non sarebbe mai stato annullato nel merito dal T.A.R. Catanzaro. Hanno precisato che il riferimento nell'Ordinanza cautelare a reiterati affidamenti a professionista esterno dell'incarico a responsabile dell'ufficio finanziario, non sarebbe stato relativo al conferimento, <i>ex art.</i> 53 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, dell'incarico al dott. Morise Guarascio (avvenuto soltanto qualche mese prima	
	60	

	del pronunciamento) ma al conferimento dell'incarico <i>ex art.</i> 110 del d.lgs. n.	
	267/2000 al dott. Le Fosse Antonio, deliberato dalla precedente amministra-	
	zione.	
	L'esame della documentazione in atti consente di ricostruire con obiettività la	
	vicenda relativa all'incarico in parola.	
	Il Comune di Cerchiara di Calabria, a seguito di Delibera di Giunta Municipale	
	n. 89 del 24.10.2008 (ex Sindaco Domenico Mauro), ebbe ad avviare procedi-	
	menti di selezione pubblica concorsuale, attraverso il bando pubblicato, per	
	estratto, sulla G.U. n. 92 del 25.11.2008, per la copertura di alcuni profili pro-	
	fessionali tra i quali la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto da Istrut-	
	tore Direttivo Contabile P. Time 50% D 1 per il quale risultò vincitore, quale	
	unico idoneo, il dott. RUSCELLI Francesco.	
	Con decreto n. 1 del 25.06.2009, l'odierno opponente Carlomagno, in qualità di	
	Sindaco, a concorso già concluso, ne dispose la sospensione cautelare << <i>preso</i>	
	<i>atto che in riferimento a detti concorsi sono state sollevate eccezioni da una parte della cittadi-</i>	
	<i>nanza ed in alcuni casi ricorsi dagli stessi ricorrenti interessati</i> >>. Con Delibera di Giun-	
	ta n. 2 del 7.1.2010, furono annullati in autotutela i concorsi indetti (tra i quali	
	quello riservato alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile); qual-	
	che mese prima, con delibera di Giunta n. 123 del 5 novembre 2011, il posto	
	per il quale era risultato vincitore Ruscelli era stato conferito al professionista	
	esterno dott. Bruno Morise Guarascio.	
	Il Ruscelli presentò ricorso avverso la riferita decisione, ottenendo dal TAR terri-	
	torialmente competente la sospensione dei provvedimenti impugnati, ossia della	
	revoca del concorso e del conferimento dell'incarico al dott. Morise Guarascio.	
	Seguiva una seconda sospensiva nell'ambito dello stesso ricorso, ma il Morise	
	61	

	Guarascio fu richiamato in servizio con delibera G.C. n. 4 del 27 gennaio 2011	
	e l'incarico è stato successivamente prorogato fino al 31 maggio 2019. Non co-	
	sta agli atti l'esito del ricorso.	
	Ciò nonostante, emerge <i>ictu oculi</i> che la vicenda del concorso in parola si iscrive	
	in un classico episodio di opacità amministrativa mediante il quale il nuovo ver-	
	tice politico pone nel nulla i concorsi banditi dall'amministrazione precedente.	
	Non è dato di sapere l'esito del giudizio instaurato dal Ruscelli ma dalle ordi-	
	nanze cautelari in atti si evince che il Tar aveva ritenuto <i>prima facie</i> non sussi-	
	stenti profili di illegittimità del concorso annullato.	
	Sta di fatto che, nonostante un concorso fosse stato chiuso, il Comune ha paga-	
	to per anni un soggetto esterno, affinché svolgesse una funzione che avrebbe	
	potuto e dovuto essere affidata a un proprio dipendente, già incardinato nei	
	ruoli dell'ente.	
	Poco importa che l'incarico al Morise Guarascio non sia stato conferito dalla	
	Giunta Carlomagno eletta nel 2014, oggi chiamata in causa.	
	Come si è visto, l'incarico al Morise Guarascio è stato affidato per la prima vol-	
	ta nel 2009 (peraltro, da una Giunta presieduta dallo stesso Carlomagno e con il	
	voto favorevole, tra gli altri, degli allora assessori Lucente e Armentano), ma	
	agli odierni oppositori, per il periodo 2014/2019, si contesta l'aver perseverato	
	nel prorogare tale incarico, così ulteriormente aggravando la già critica situazio-	
	ne del Comune.	
	5.3.2. L'INCARICO ALLA DOTT.SSA LAINO.	
	Quanto all'incarico alla dott.ssa Laino, gli oppositori hanno precisato che	
	l'incarico sarebbe stato affidato dalla precedente amministrazione comunale con	
	delibera di Giunta n. 32 del 03.04.2008 e decreto sindacale (sindaco dott. Do-	
	62	

	menico Mauro) n. 6/2008, in considerazione della circostanza del collocamento	
	a riposo di due dipendenti addetti all'Ufficio Demografico e tenuto conto non	
	soltanto del possesso del titolo di studio della laurea ma anche della professio-	
	nalità acquisita dalla dott.ssa Laino con il tirocinio formativo, esperito preci-	
	puamente presso l'Ufficio segreteria del Comune di Cerchiara di Calabria. Han-	
	no contestato l'assunto per cui sarebbero stati presenti in organico altri di-	
	pendenti di categoria D: dalle medesime indagini della Guardia di Finanza sa-	
	rebbe infatti emerso che gli unici dipendenti in organico del Comune di Cer-	
	chiara di Calabria Categoria D, erano (i) la sig.ra Bruno Giuseppa, pensionata	
	dal mese di ottobre 2013, (ii) l'arch. Martino Marcello tuttavia in servizio con la	
	qualifica di istruttore direttivo in servizio presso l'area tecnica e (iii) il dott. Ru-	
	scelli Francesco, in servizio con la qualifica di istruttore direttivo in servizio	
	presso l'Area Finanziaria. Pertanto, dal 2013, sarebbe stato inesistente,	
	nell'organico dell'ente, personale addetto all'area amministrativa settore demo-	
	grafico appartenente alla categoria D.	
	Sennonché, anche escludendo la presenza della Bruno Giuseppa, per espressa	
	ammissione degli oppositori vi erano almeno due unità di personale utilizzabili	
	senza oneri aggiuntivi per l'ente. Come è noto, visto l'art. 52 del Testo unico sul	
	pubblico impiego, ai dipendenti di un ente locale possono essere assegnate	
	mansioni diverse, anche relative a competenze professionali che non sono quel-	
	le per cui si è stati assunti, purché ascrivibili alla stessa categoria di inquadra-	
	mento. Inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, anche ammet-	
	tendo l'assenza, nei ruoli dell'ente locale, di dirigenti o di altri funzionari in gra-	
	do di espletare i compiti di Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi	
	Demografici, detto incarico poteva essere assegnato con provvedimento del	
	63	

	Sindaco al Segretario comunale; addirittura il Sindaco avrebbe potuto affidare	
	l'incarico a un membro dell'esecutivo poiché nei Comuni fino a 5.000 abitanti	
	tale ipotesi è espressamente prevista dall'art. 53, comma 23, della legge n.	
	388/2000 (legge finanziaria 2001).	
	Gli oppositori giustificano il proprio operato affermando di avere soltanto pro-	
	rogato un affidamento iniziato da una precedente amministrazione e che la	
	dott.ssa Laino era una persona particolarmente qualificata in quanto laureata ed	
	avente espletato un tirocinio formativo presso l'Ufficio in parola.	
	Quanto alla decisione di prorogare un incarico da altri principiato, si ribadisce	
	che la responsabilità da dissesto coinvolge chiunque abbia anche soltanto "con-	
	tribuito" al dissesto medesimo, ed è evidente che prorogare un affidamento già	
	in essere equivale a contribuire a ingenerare ulteriore spesa pubblica. Quanto	
	poi alla specifica formazione della dott.ssa Laino, premessa l'esistenza nei ruoli	
	di almeno altre due unità di personale (anche escludendo la sig. Bruno), un me-	
	ro tirocinio formativo non appare al Collegio una formazione sì qualificata da	
	comportare un titolo di preferenza rispetto al personale in ruolo.	
	Il costo complessivo dell'affidamento alla dott.ssa Laino dell'incarico in parola,	
	quantificato dalla Guardia di Finanza in € 271.372,65, se non ha di per sé solo	
	causato il dissesto dell'ente, anche se rapportato agli anni di servizio degli op-	
	ponenti, costituisce sicuramente un "contributo" alla spesa di un ente che non	
	poteva permetterselo.	
	5.5. Quanto poi alla mancata adozione di provvedimenti ad opera della Sezione	
	regionale di controllo di questa Corte, correttamente il Giudice monocratico ha	
	affermato che il controllo svolto dalle Sezioni Regionali è attività esterna e suc-	
	cessiva, oltre che eventuale.	
	64	

	5.6. Molti opposenti hanno poi rilevato l'assenza di deleghe al bilancio. Anche	
	sul punto si ritiene che il Giudice designato abbia ampiamente motivato la pro-	
	pria decisione che questo Collegio senz'altro condivide. La circostanza che un	
	membro della compagine comunale possa avere una delega al bilancio non esi-	
	me i restanti amministratori dalla doverosa conoscenza della situazione finan-	
	ziaria dell'ente. Premesso che la delega al bilancio, nel periodo in contestazione,	
	risulta essere stata conferita soltanto nel 2014 al Lucente, non più Assessore dal	
	novembre 2015, questo non inficia la circostanza che le decisioni finanziarie	
	dell'ente vengono prese collegialmente da tutti i componenti della giunta.	
	Correttamente, dunque, il Giudice designato ha ritenuto che <i>“il conferimento di</i>	
	<i>delega non rompe in alcun modo lo schema ordinamentale di imputabilità soggettiva delle de-</i>	
	<i>terminazioni di un organo (nel senso del voto favorevole espresso ex art. 1 ter L. 20/1994)”</i> .	
	Peraltro, come pure debitamente considerato dal Giudice monocratico, le criti-	
	cità che hanno contribuito al dissesto del Comune di Cerchiara sono molteplici	
	e non sono state determinate soltanto dalle deliberazioni inerenti al bilancio.	
	6. Tanto premesso, occorre accertare, in capo agli odierni opposenti, la sussi-	
	stenza delle condotte illecite per cagionato dissesto, nonché il nesso di causalità	
	tra le condotte addebitate e il dissesto, e la ricorrenza quanto meno della colpa	
	grave.	
	Ad avviso del Collegio, appare di tutta evidenza la responsabilità per la contri-	
	buzione al dissesto degli amministratori odierni opposenti, i quali tutti hanno	
	chiaramente sottovalutato la situazione critica dell'ente, addirittura non facen-	
	dola emergere.	
	Occorre precisare che l'ordinamento, nel disciplinare poteri ed ambiti operativi	
	di esercizio del mandato politico ricevuto dagli elettori, affida o impone a sinda-	
	65	

	ci e assessori, funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'andamento	
	dell'azione amministrativa di attuazione degli indirizzi politici adottati.	
	Come si è già detto, i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo	
	degli enti locali spettano agli organi di governo, che esercitano il potere di deci-	
	sione politica sulle finanze dell'ente (art. 107 DEL TUEL).	
	Infatti, nel bilancio confluiscono le scelte politiche e di gestione dell'organo di	
	governo dell'ente, scelte politiche che devono tenere in debito conto le risorse	
	disponibili, nel senso che il bilancio è un bene pubblico.	
	Pertanto, la responsabilità dell'organo politico si radica sui documenti di bilan-	
	cio e, nel caso in esame si declina, come già detto, nel non essersi avveduti di	
	una situazione così grave da portare, da un momento all'altro, al dissesto	
	dell'ente.	
	Si richiama, in merito quanto affermato dalla Sezione Umbria di questa Corte	
	(sentenza n. 87/2008) secondo cui <i>“il grado della colpa va rapportato allo sforzo di di-</i>	
	<i>ligenza impiegato per formare una corretta rappresentazione dell'atto da adottare e delle circo-</i>	
	<i>stanze entro cui esso si colloca, seguendone l'andamento in termini proporzionalmente inversi:</i>	
	<i>quanto maggiore, cioè, è lo sforzo di diligenza dispiegato, tanto minore sarà il grado della col-</i>	
	<i>pa e viceversa; il livello di massima gravità è costituito dalla mancanza di qualsivoglia inizia-</i>	
	<i>tiva (...).”</i>	
	Ebbene, va detto che tutti gli odierni opposenti hanno rivestito l'incarico di	
	componenti della Giunta comunale per un periodo di oltre un anno , periodo	
	da ritenersi significativo ai fini dell'imputazione della responsabilità. Tale perio-	
	do non è precisato nell'atto introduttivo del giudizio e deve essere ricavato dalla	
	documentazione versata in atti.	
	Dall'attenta disamina della stessa è possibile evincere quanto segue:	
	66	

	I. dal giugno 2014 al novembre 2015 la Giunta Comunale è stata com-	
	posta dagli oppositori Carlomagno (sindaco per tutto il periodo in con-	
	testazione), Lucente e Lupinacci .	
	Lupinacci Salvatore è stato nominato assessore con atto del sindaco	
	prot. n. 2698 del 06.06.2014 e Lucente Antonio con atto del sindaco	
	prot. n. 2699 del 06.06.2014; quest'ultimo in pari data ha ricevuto delega	
	al bilancio.	
	Il Lupinacci e il Lucente sono rimasti in carica fino al 30.11.2015, data	
	in cui sono stati nominati assessori Armentano Giuseppe (nomina av-	
	venuta con atto del sindaco prot. n. 49004 del 30.11.2015) e Ramundo	
	Giuseppe (atto del sindaco prot. n. 4905 del 31.11.2015).	
	Durante il mandato della Giunta Carlomagno/Lucente/Lupinacci sono	
	stati adottate – per quel che consta agli atti -le seguenti delibere di Giun-	
	ta:	
	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 17.06.2014	
	(proroga incarico dott. Morise Guarascio; tutti i componenti pre-	
	senti)	
	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 02.09.2014 (af-	
	fidamento riscossione coattiva delle entrate comunali; Sindaco Car-	
	lomagno assente)	
	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 02.09.2014	
	(proroga incarico dott. Morise Guarascio; assessore Lupinacci as-	
	sente)	
	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 23.01.2015 (pro-	
	roga incarico dott.ssa Laino; assessore Lupinacci assente)	
	67	

	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 23.01.2015 (pro-	
	roga incarico dott. Morise Guarascio; assessore Lupinacci assente)	
	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 19.05.2015 (ap-	
	provazione riaccertamento straordinario residui al 1° gennaio 2015;	
	tutti i componenti presenti)	
	II. durante il mandato della Giunta Carloma-	
	gno/Ramundo/Armentano sono stati adottate – per quel che consta	
	agli atti -le seguenti delibere di Giunta:	
	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 29.12.2015	
	(proroga incarico dott.ssa Laino; tutti i componenti presenti)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 28.01.2016	
	(proroga incarico dott. Morise Guarascio; assessore Armentano as-	
	sente)	
	❖ DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 23.04.2016 (ap-	
	provazione riaccertamento ordinario residui al 31 dicembre 2015	
	tutti i componenti presenti)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 23.04.2016	
	(approvazione relazione sulla gestione e schema rendiconto di eser-	
	cizio 2015 – Sindaco Carlomagno assente)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 30.04.2016	
	(approvazione schema di bilancio di previsione 2016/2018; tutti i	
	componenti presenti)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 29.12.2016	
	(proroga incarico dott. Morise Guarascio; assessore Armentano as-	
	sente)	
	68	

	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 29.12.2016	
	(proroga incarico dott.ssa Laino; tutti i componenti presenti)	
	III. Dal marzo 2017 consta un nuovo mutamento nella compagine della	
	Giunta che risulta composta dal Sindaco Carlomagno, dalla opponente	
	Grisolia Rosina (in qualità di vicesindaco) e dal Vancieri. Mentre il Van-	
	cieri rimarrà in carica fino al maggio 2019 incluso (dunque almeno per	
	due anni), il Vicesindaco Grisolia risulta sostituita dal vicesindaco Li-	
	guori almeno a far data dal maggio 2018 (la Liguori risulta già Vicen-	
	sindaco nella Deliberazione di Giunta n. 52 del 04.05.2018).	
	Sicché, la Giunta Carlomagno/ Grisolia/Vancieri ha adottato le seguen-	
	ti delibere:	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 17.03.2017	
	(approvazione schema di bilancio 2017/2019; tutti i componenti	
	presenti)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 11.04.2017	
	(approvazione riaccertamento ordinario residui al 31 dicembre	
	2016; Vicesindaco Grisolia assente)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 11.04.2017	
	(approvazione schema rendiconto e relazione; Vicesindaco Grisolia	
	assente)	
	❖ DELIBERA GC N. 92 del 6.10.2017 (affidamento riscossione	
	coattiva; Sindaco Carlomagno assente)	
	❖ DELIBERA GC N. 101 del 24.10.2017 (affidamento attività di ac-	
	certamento tributi; Assessore Vancieri assente)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 11.01.2018	
	69	

	(proroga incarico dott. Morise Guarascio; assessore Vancieri assente)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 11.01.2018	
	(proroga incarico dott.ssa Laino; tutti i componenti presenti)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 19.03.2018	
	(approvazione schema di bilancio di previsione 2018/2020; vice-	
	sindaco Grisolia assente)	
	IV. La Giunta Carlomagno/ Liguori/ Vancieri ha invece adottato le seguen-	
	ti delibere:	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 04.05.2018	
	(approvazione schema di rendiconto esercizio 2017 – Sindaco Car-	
	lomagno assente)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 31.12.2018	
	(proroga incarico dott. Morise Guarascio; tutti i componenti pre-	
	senti)	
	❖ DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 31.12.2018	
	(proroga incarico dott.ssa Laino; tutti i componenti presenti)	
	❖ DELIBERA GC N. 36 del 2.5.2019 (approvazione schema di bi-	
	lancio di previsione 2019/2021; vicesindaco Liguori assente)	
	Dal giugno 2019 in poi la Giunta (che ha deliberato il dissesto) risulta composta	
	dal sindaco Carlomagno, dal vicesindaco Ramundo e dall'assessore Lupinacci	
	(cfr. delibere di giunta comunale n. 60 DEL 22.07.2019; n. 43 del 03.06.2019; n.	
	48 del 25.06.2019; n. 98 del 20.12.2019).	
	6.1. Esaminando singolarmente le varie posizioni emerge che:	
	1) Al Sindaco Carlomagno, correttamente il Giudice designato ha applicato	
	70	

	la sanzione nella misura massima richiesta dalla Procura.	
	Egli, infatti, è stato in carica per tutta la durata del periodo in contesta-	
	zione e, dunque, non poteva non avvedersi della situazione critica in cui	
	versava l'ente. Al contrario, egli ha confermato la legittimità degli incari-	
	chi contestati (al dott. Morise Guarascio e alla dott.ssa Laino) in seguito	
	al sindacato ispettivo dell'assessore Ramundo; ha confermato, unita-	
	mente al responsabile dell'area finanziaria, <i>“la veridicità e coerenza dei residui</i>	
	<i>attivi e passivi riportati nello schema di rendiconto 2016”</i> (dati che poi si sono	
	rilevati tutt'altro che veritieri); non soltanto non si è attivato per portare	
	in evidenza la reale e grave situazione finanziaria dell'ente, ma addirittu-	
	ra, a fronte di perplessità, ne ha ripetutamente confermato la regolarità.	
	2) Quanto all'assessore Ramundo, premesso che la giovane età non può	
	certo essere un esimente, come correttamente ritenuto dal Giudice desi-	
	gnato, quest'ultimo ha tenuto in debita considerazione l'essersi attivato	
	con l'esercizio di un sindacato ispettivo per quel che concerne gli incari-	
	chi esterni al dott. Morise Guarascio e alla dott.ssa Laino. Eppur tutta-	
	via, non può non tenersi in considerazione che il Ramundo è stato vice-	
	sindaco per oltre un anno e ha partecipato in quanto tale a tutte le altre	
	decisioni adottate nel periodo (approvazione riaccertamento ordinario	
	residui al 31 dicembre 2015; approvazione relazione sulla gestione e	
	schema rendiconto di esercizio 2015; approvazione schema di bilancio	
	di previsione 2016/2018), e questo senza contare tutti gli altri compor-	
	tamenti contestati dalla Procura e non riconducibili all'adozione di sin-	
	goli atti (la mancata previsione del FCDE; le anomalie nel ricorso alle	
	anticipazioni di cassa; l'incapacità di recupero dell'evasione; la mancata	
	71	

	emersione del reale ammontare dei debiti fuori bilancio). Sicché al Ra-	
	mundo, ritenuto esente da responsabilità per la questione degli incarichi	
	esterni, correttamente il Giudice designato ha applicato la sanzione nella	
	misura pari a dieci volte la retribuzione media lorda e, dunque, rispetto	
	alla prospettazione della Procura, pari ad € 2.949,50.	
	3) La medesima misura della sanzione (dieci volte la retribuzione media	
	lorda) è stata correttamente ritenuta irrogabile agli odierni opposenti	
	Grisolia, Vancieri, Armentano e Liguori, in ragione del contributo ap-	
	portato al dissesto dell'ente, anche in considerazione della durata	
	dell'incarico svolto.	
	4) Agli Assessori Lupinacci e Lucente, in carica per circa un anno e mezzo,	
	correttamente il Giudice designato ha ritenuto di applicare la sanzione	
	nella misura di dodici volte la retribuzione media lorda, in ragione del	
	fatto che nessuno di essi si è mai attivato in relazione a nessuna delle	
	criticità dell'ente.	
	5) All'Assessore Lucente (destinatario di delega al bilancio) e al Revisore	
	Rugiano è stata correttamente applicata la sanzione nella misura massi-	
	ma, pari a venti volte la retribuzione media lorda, che il Collegio condi-	
	vide.	
	Specialmente in relazione al revisore non può non constatarsi come	
	questi abbia omesso il proprio ruolo di garante della regolarità contabile	
	dell'ente.	
	Per quanto sopra rappresentato, è da ritenersi inequivocabilmente sussistente il	
	nesso causale tra le condotte gravemente colpose tenute dagli amministratori e	
	il dissesto del comune di Cerchiara e pertanto l'opposizione dei ricorrenti è da	
	72	

	rigettare.	
	Ne consegue che il decreto n. 1/2024 va integralmente confermato.	
	A seguito dell'accertamento della responsabilità degli opposenti per aver con-	
	tribuito al dissesto del Comune di Cerchiara di Calabria, consegue la dichiarata	
	sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui	
	all'art. 248, comma 5, del TUEL.	
	7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota segretariale	
	a margine.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente	
	pronunciando, rigetta le opposizioni dei ricorrenti e conferma il decreto n.	
	1/2024 del Giudice monocratico, e per l'effetto condanna gli opposenti al pa-	
	gamento della sanzione pecuniaria in favore del Comune di Cerchiara di Cala-	
	bria determinata per ciascuno come segue:	
	- Carlomagno Antonio in € 14.460,00;	
	- Ramundo Giuseppe in € 2.949,50;	
	- Lupinacci Salvatore in € 2.097,00;	
	- Lucente Antonio in € 5.784,00;	
	- Grisolia Rosina in € 2.545,50;	
	- Vancieri Alessandro in € 1.988,00;	
	- Armentano Giuseppe in € 2.345,00;	
	- Liguori Maria Vittoria in € 2.313,50;	
	- Rugiano Maria Teresa in € 12.097,00,	
	assegnando il termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente prov-	
	vedimento ai fini del pagamento immediato delle suindicate sanzioni pecuniarie	
	73	

[illegible]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Sabrina Facciorusso Primo Referendario, relatore

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di correzione errore materiale, iscritto al **n. 23942** del registro di Segreteria, per la correzione di errore materiale della sentenza n. 245/2024 del 5 settembre 2024, depositata il 15/11/2024, della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, promosso

da

la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

nei confronti di

– CARLOMAGNO ANTONIO nato a Cerchiara di Calabria (CS) l'08.06.1963 ed ivi residente in Via Conte Verde n. 48 C.F. CRLNTN63H08C489E,

– RAMUNDO GIUSEPPE nato a Trebisacce (CS) l'08.05.1993 e residente a Cerchiara di Calabria in Contrada Piana n. 19, C.F. RMNGPP93E08L353Q,

– ARMENTANO GIUSEPPE nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 14.04.1970 ed ivi residente in Via Giordano Bruno n. 6 C.F. RMNGPP70D14C489I

	- LUPINACCI SALVATORE, nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 29.06.1966	
	ed ivi residente in Via Paolo Cappello, Traversa III, n. 14 C.F. LPN-	
	SVT66H29C489F,	
	tutti rappresentati e difesi, giusta procure in atti, dall'Avv. Amalia Monci	
	(MNCMLA78S61C002Z) e Prof. Avv. Domenico Monci	
	(MNCDNC74H25C349S) presso i quali hanno eletto domicilio pec studiomon-	
	ci@legalmail.it legalmonci@legalmail.it e fax 0681151548;	
	- GRISOLIA ROSINA nata a Cassano allo Ionio (CS) il 25.09.1968 e residen-	
	te a Cerchiara di Calabria in Contrada Tesauro n. 53, C.F.	
	GRSRSN68P65C002J	
	- VANCIERI ALESSANDRO nato a Trebisacce (CS) il 10.06.1987 e residen-	
	te a Cerchiara di Calabria in Via Roma n. 73/3/2 C.F.	
	VNCLSN87H10L353J	
	- LUCENTE ANTONIO, nato a Cerchiara di Calabria (CS) il 17.04.1957 ed	
	ivi residente in Contrada Piana n. 109 C.F. LCNNTN57D17C489V,	
	tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Damiano e Francesco Chiaradia	
	presso i quali hanno eletto domicilio pec france-	
	sco.chiaradia@avvocraticastrovillari.legalmail.it e avvfrancescodamia-	
	no@pec.libero.it;	
	- LIGUORI MARIA VITTORIA, nata a Cerchiara di Calabria il 16.04.1986,	
	ivi residente alla c.da Luperina, snc, c.f. LGRMVT86D56C349P, rappresen-	
	tata e difesa come da mandato in calce all'atto di opposizione dall'Avv.	
	Francesco Calderaro, presso il quale ha eletto domicilio pec. studiolegalecal-	
	deraro@legalmail.it, fax 0981954455;	
	- RUGIANO MARIA TERESA, nata a Cassano allo Ionio (CS) l'01.02.1957 e	
	2	

	residente a Bologna in Viale Aldo Moro n. 13, interno n. 2 C.F.	
	RGNMTR57B41C002F; rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.	
	Matilde Aceti presso la quale ha eletto domicilio pec: matil-	
	de.aceti@avvocraticastrovillari.legalmail.it;	
	Letti gli Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Vista l'istanza del Sostituto Procuratore Regionale Giovanni Di Pietro depositata	
	in data 27.11.2024, avente ad oggetto la correzione dell'errore materiale contenu-	
	to nel dispositivo della sentenza n. 245/2024 nella parte in cui, dopo avere anali-	
	ticamente riportato l'entità delle sanzioni pecuniarie ascrivibili a ciascun soggetto	
	convenuto in giudizio, riporta l'ulteriore previsione <i>“assegnando il termine di quaran-</i>	
	<i>ta giorni dalla notificazione del presente provvedimento ai fini del pagamento immediato delle</i>	
	<i>suindicate sanzioni pecuniarie nella misura ridotta, pari al 30 per cento, ai sensi dell'articolo</i>	
	<i>134, comma 2 c.g.c.”;</i>	
	Udito, all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025, il Pubblico Ministero nella per-	
	sona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, che si è riportata al ricorso;	
	RILEVATO CHE	
	La Procura Regionale ha depositato il 29/11/2024 la prova dell'avvenuta notifi-	
	cazione alle controparti dell'istanza di correzione e del decreto presidenziale n.	
	308/2024 del 27.11.2024, il quale ha fissato per la discussione di quest'ultima	
	l'udienza del 15 gennaio 2025	
	RITENUTO CHE	
	La procedura di correzione di errore materiale <i>ex</i> artt. 112 e 113 cgc consente	
	l'eliminazione di quei vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento.	
	La giurisprudenza definisce l'errore materiale come la difformità tra l'ideazione	
	sottesa all'argomentazione e la sua rappresentazione grafica (T.A.R. Marche	
	3	

	1.7.2004, n. 901); in dettaglio la Corte di Cassazione ha precisato che “ <i>deve qualifi-</i>	
	<i>carsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del</i>	
	<i>giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si</i>	
	<i>risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da me-</i>	
	<i>ra svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ‘ictu</i>	
	<i>oculi”</i> . (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/09/2011, n. 19601).	
	Nella specie deve convenirsi con il Pubblico Ministero che si è indubbiamente al	
	cospetto di un errore materiale, incontrovertibilmente rilevabile dal tenore della	
	sentenza la quale, dopo avere rigettato le opposizioni e confermato integralmen-	
	te le sanzioni comminate nel decreto opposto (n. 1/2024), nel riportarne gli im-	
	porti ha erroneamente ha riprodotto il passaggio “ <i>assegnando il termine di quaranta</i>	
	<i>giorni dalla notificazione del presente provvedimento ai fini del pagamento immediato delle</i>	
	<i>suindicate sanzioni pecuniarie nella misura ridotta, pari al 30 per cento, ai sensi dell’articolo</i>	
	<i>134, comma 2 c.g.c.”</i> presente nel decreto oggetto di conferma.	
	Questa enunciazione è frutto di un evidente refuso, tanto più che trattasi di fa-	
	coltà incontrovertibilmente circoscritta dal codice di giustizia contabile (art. 134	
	comma 2°) alla sola fase monocratica del giudizio sanzionatorio, con evidenti	
	funzioni deflative del contenzioso, precipuamente al fine di evitare la successiva	
	fase dell’opposizione al Collegio (disciplinata dal diverso art. 135 cgc, che di tale	
	facoltà, al contrario, non fa menzione).	
	PQM	
	Visti gli artt. 112 e 113 c.g.c.;	
	DISPONE	
	la correzione dell’errore materiale della sentenza di questa Sezione giurisdiziona-	
	le n. 245/2024 del 5 settembre 2024, depositata il 15/11/2024, e per l’effetto	
	4	

che dal dispositivo della sentenza in parola (pagina 73 – penultimo e ultimo rigo
– nonché pag. 74 – primo rigo) sia espunto il passaggio “ <i>assegnando il termine di</i>
<i>quaranta giorni dalla notificazione del presente provvedimento ai fini del pagamento immediato</i>
<i>delle suindicate sanzioni pecuniarie nella misura ridotta, pari al 30 per cento, ai sensi dell’art.</i>
<i>134, comma 2, c.g.c.”.</i>

Dispone che la presente ordinanza venga annotata sull'originale del provvedimento, ai sensi dell'art. 113, comma 5, c.g.c.
--

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, li 15 gennaio 2025

Il Presidente

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/01/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente